Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Sabato, 3 dicembre — Numero 281

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 808 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto del 9 agosto 1910, n. 795;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i regolamenti per le Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di lettere e filosofia e per le scuole di farmacia e di ostetricia, annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati i regolamenti speciali per le Facoltà predette approvati col Nostro decreto 17 maggio 1906, n. 409 e quello per la scuola di ostetricia, approvato col Nostro decreto 10 febbraio 1876, n. 2957 (serie 2ª) e sono pure abrogate tutte le disposizioni non conformi a quelle contenute nei regolamenti approvati col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE per la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 1.

La Facoltà di giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio e il progresso delle scienze giuridiche e sociali e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni che a questo si riferiscono.

Art. 2.

Il corso della Facoltà di giurisprudenza dura quattro anni.

Art. 3.

In ogni Facoltà di giurisprudenza saranno dati, a norma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i seguenti insegnamenti:

1° introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile;

2° istituzioni di diritto romano;
3° diritto civile;
4° diritto romano;
5° diritto ecclesiastico;
6° diritto e procedura penale;
7° diritto commerciale;
8° diritto costituzionale;
9° diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
10° diritto finanziario e scienza delle finanze;
11° diritto internazionale;
12° procedura civile ed ordinamento giudiziario;
13° storia del diritto romano;
14° storia del diritto italiano;
15° filosofia del diritto;
16° economia politica;
17° statistica;
18° medicina legale.

Con le norme stabilite dall'art. 16 del regolamento generale universitario, potranno inoltre essere istituiti per incarico altri corsi, che siano parte di quelli sopra indicati, o giovino al complemento della coltura giuridica e sociale.

Nella istituzione di questi corsi si avrà particolare riguardo alle condizioni e alle tradizioni di ciascuna Università.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 (comma 2°, lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i gruppi delle discipline, appartenenti alla Facoltà, da considerarsi come sostanzialmente tra loro connesse, sono stabiliti come segue:

I gruppo:
Economia politica — Statistica — Scienza delle finanze e diritto finanziario.

II gruppo:
Diritto costituzionale — Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione — Scienza delle finanze e diritto finanziario — Diritto internazionale — Diritto ecclesiastico.

III gruppo:
Diritto civile — Diritto romano — Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile — Istituzioni di diritto romano.

IV gruppo:
Diritto civile — Diritto commerciale — Procedura civile.

V gruppo:
Diritto romano — Istituzioni di diritto romano — Storia del diritto romano.

VI gruppo:
Storia del diritto romano — Storia del diritto italiano.

VII gruppo:
Filosofia del diritto — Diritto e procedura penale.

VIII gruppo:
Storia del diritto italiano — Diritto ecclesiastico — Diritto costituzionale — Filosofia del diritto.

Quando si tratti di passaggi fra cattedre non tenute in considerazione per la formazione dei gruppi, di cui nel presente articolo, l'esistenza della condizione prescritta nel secondo comma, lettera *a*), dell'art. 34 sovracitato, dev'essere riconosciuta dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 5.

I membri della Facoltà a norma dell'art. 164 del regolamento generale universitario possono riunirsi ed associarsi, con riguardo all'affinità delle materie, aggregandosi pure professori di altre Facoltà o scuole, allo scopo di promuovere lo sviluppo speciale della coltura dei giovani in qualche ramo o gruppo di studi, ovvero per costituire Istituti, scuole di perfezionamento, o seminari per le scienze o gruppi di scienze compresi nella Facoltà.

Il rettore, quando non vi sieno speciali ragioni in contrario, di cui dovrà informare il ministro, provvede perchè l'attività di questi Istituti si possa svolgere nei locali universitari.

Art. 6.

Gli istituti, le scuole di perfezionamento e i seminari hanno carattere permanente e debbono essere regolati da appositi statuti, deliberati dai professori che ne fanno parte, approvati dalle Facoltà e resi esecutivi dal Ministero.

Uno dei professori dovrà sempre avere la responsabilità della direzione.

Il loro fine è di indirizzare e coadiuvare gli alunni negli studi e nelle ricerche con cui intendono perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, od affini o complementari. Vi potranno essere tenuti corsi specialissimi sopra qualche parte delle materie trattate nei corsi ordinari, o su materie affini o complementari, per ammaestrare i giovani nella conoscenza delle fonti e dei metodi di ricerca.

All'uopo potranno anche istituirsi biblioteche speciali.

Agli studenti, ed ai laureati che abbiano frequentato almeno per un anno scolastico i detti istituti, scuole o seminari sarà rilasciato un certificato, con indicazione dei lavori compiuti, a firma dei professori e col visto del rettore.

Le somme occorrenti per la creazione e il funzionamento di tali Istituti saranno prelevate sulla quota del fondo del maggior provento delle tasse scolastiche, spettante a ciascuna Università.

Art. 7.

Tutti gli insegnamenti sono annuali. Fanno eccezione i corsi di diritto civile, di diritto romano, di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione e di storia del diritto italiano che sono biennali.

Gli orari saranno proporzionati all'indole ed estensione della materia, secondo l'art. 46 del regolamento generale.

Art. 8.

Per ottenere l'iscrizione nella Facoltà di giurisprudenza è necessaria la licenza liceale ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 9.

La Facoltà propone e pubblica l'ordine consigliato per gli studi in ciascun anno, giusta l'art. 88 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e l'art. 107 del regolamento generale. Gli studenti sono liberi di variare quest'ordine, salvo pei corsi propedeutici i quali debbono assolutamente precedere.

Perciò saranno nulle:

1. La iscrizione al corso di diritto romano, presa innanzi o insieme a quella del corso di istituzioni di diritto romano e le iscrizioni ai corsi di diritto civile e commerciale, preso innanzi o insieme a quella del corso di istituzioni di diritto civile.

2. La iscrizione al corso di storia del diritto italiano presa innanzi o insieme a quelle dei corsi di storia e istituzioni di diritto romano.

3. La iscrizione al corso di scienza delle finanze e di diritto finanziario presa innanzi o insieme a quella dell'economia politica.

Gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie preparatorie di cui al presente articolo, non possono neppure sostenere gli esami delle materie a cui quelle servono di preparazione; ma questi ultimi potranno essere sostenuti anche in quella stessa sessione nella quale gli studenti siano stati approvati nei primi.

Art. 10.

Gli esami sono di due sorta: esami speciali ed esami di laurea.

Art. 11.

Gli esami speciali versano su tutte le materie enumerate nell'articolo 3 e vengono dati separatamente per ciascuna disciplina alla fine dei rispettivi corsi. Tuttavia l'esame di diritto amministrativo

e di scienza dell'amministrazione sarà unico con unica votazione anche in quelle Facoltà dove i due insegnamenti sieno separati e affidati a diversi insegnanti sino a tanto che perduri la divisione dell'insegnamento stesso.

Art. 12.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami speciali, di cui all'articolo precedente.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente alla Facoltà e in una prova orale della durata di non meno di mezz'ora, nella quale il candidato dovrà sostenere una discussione sulla sua dissertazione e sulle materie affini, e svolgere almeno due di tre tesi ammesse dalla Commissione esaminatrice su diverse materie, che egli stesso dovrà indicare.

La dissertazione scritta dovrà essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea e in numero di copie bastevoli per essere distribuite ai membri della Commissione. Le tesi per l'esame orale dovranno essere indicate dal candidato almeno dieci giorni prima.

Art. 13.

Gli aspiranti all'ufficio di notaio debbono seguire i corsi e superare gli esami seguenti:

1° istituzioni di diritto romano;
2° istituzioni di diritto civile;
3° diritto civile;
4° procedura civile e ordinamento giudiziario;
5° diritto commerciale;
6° diritto amministrativo;
7° diritto penale.

Gli inscritti al corso suddetto possono nel medesimo anno frequentare il corso propedeutico di istituzioni di diritto civile e il primo corso di diritto civile.

Dove il diritto amministrativo e la scienza dell'amministrazione non costituiscono due corsi distinti, lo studente è obbligato a frequentare un anno solo del corso biennale di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione. Gli aspiranti all'ufficio di notaio che desiderino conseguire la laurea in giurisprudenza possono iscriversi ai corsi biennali di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione e sostenere i relativi esami con le stesse norme che valgono per gli iscritti per la laurea.

Art. 14.

Gli aspiranti all'ufficio di procuratore debbono seguire i corsi e superare gli esami seguenti:

1° istituzioni di diritto civile;
2° diritto civile;
3° procedura civile e ordinamento giudiziario;
4° diritto commerciale;
5° diritto penale e procedura penale.

Art. 15.

Per la iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea o di un diploma, valgono le seguenti norme:

a) i laureati in lettere o in filosofia possono essere inscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie;

b) i laureati in medicina e chirurgia, che siano provvisti del diploma di licenza liceale, possono essere inscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione delle nozioni elementari di medicina legale;

c) i laureati nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e i laureati ingegneri, che sieno provvisti del diploma di licenza liceale, possono inscriversi al secondo anno; con l'obbligo della frequenza ai corsi, e degli esami per tutte le materie;

d) coloro che hanno superato gli esami del corso di notaio o di quello di procuratore possono essere inscritti al terzo anno del corso pel conseguimento della laurea in giurisprudenza, ma avranno obbligo di assistere ai corsi e di sostenere gli esami di tutte le materie che non fanno parte del programma per ottenere il certificato di notaio o di procuratore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

REGOLAMENTO SPECIALE per la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1.

La Facoltà medico-chirurgica ha per fine:

a) d'insegnare tutte le discipline attinenti agli studi della biologia umana e di promuoverne la coltura;

b) di abilitare all'esercizio professionale della medicina e della chirurgia;

c) di preparare al conseguimento di speciali diplomi.

Art. 2.

A norma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono insegnamenti costitutivi della Facoltà:

1° fisica sperimentale;
2° chimica inorganica ed organica;
3° botanica;
4° zoologia e anatomia comparata;
5° anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica);
6° fisiologia;
7° patologia generale;
8° farmacologia e tossicologia;
9° anatomia ed istologia patologica;
10° patologia speciale medica dimostrativa;
11° patologia speciale chirurgica dimostrativa;
12° clinica medica generale e semeiotica;
13° clinica pediatrica;
14° clinica chirurgica generale, semeiotica e medicina operatoria;
15° clinica ostetrica e ginecologica;
16° clinica oculistica;
17° clinica delle malattie nervose e mentali;
18° igiene e polizia medica;
19° medicina legale;
20° clinica dermosifilopatica.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 (comma 2°, lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i gruppi delle discipline, appartenenti alla Facoltà, da considerarsi come sostanzialmente fra loro connesse, sono stabiliti come segue:

I gruppo:
Fisiologia — Farmacologia sperimentale.

II gruppo:
Patologia generale — Anatomia ed istologia patologica.

III gruppo:
Patologia speciale medica dimostrativa — Clinica medica generale e semeiotica.

IV gruppo:
Patologia speciale chirurgica dimostrativa — Clinica chirurgica, semeiotica e medicina operatoria.

Quando si tratti di passaggi fra cattedre non tenute in considerazione per la formazione dei gruppi, di cui nel presente articolo, l'esistenza della condizione prescritta nel secondo comma, lettera *a*, dell'art. 34 sovracitato, deve essere riconosciuta dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 4.

Tenendo conto dei particolari bisogni dello insegnamento e della Facoltà, si possono impartire, secondo le norme dell'art. 16 del re-

golamento generale universitario, oltre gl'insegnamenti indicati nell'art. 2, anche insegnamenti complementari.

Art. 5.

Tutti gl'insegnamenti, sia quelli obbligatori, sia quelli complementari, debbono essere dimostrativi; e, salvo condizioni speciali, riconosciute dalla Facoltà, essi si devono associare ad esercitazioni pratiche per gli studenti inscritti al corso.

Per le esercitazioni pratiche gl'inscritti pagheranno speciali contributi secondo le norme stabilite nel regolamento generale universitario. S'intendono però escluse le esercitazioni cliniche, per le quali nessun contributo dovrà essere corrisposto.

Art. 6.

Per ottenere l'iscrizione alla Facoltà è necessaria la licenza liceale.

Possono inoltre esservi ammessi i giovani armeni, che hanno compiuto gli studi secondari nel liceo tecnico armeno « Moorat Raphael » in Venezia.

L'intero corso di medicina e chirurgia si compie in sei anni, al termine dei quali si può conseguire la laurea.

Tutti gl'insegnamenti sono annuali, eccetto quelli di anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica), di clinica medica generale e semeiotica, di clinica chirurgica generale semeiotica e medicina operatoria, che sono triennali, e quelli di fisiologia, di anatomia ed istologia patologica, che sono biennali.

Là dove l'insegnamento della semeiotica medica o di quella chirurgica si fa anche come materia a sè, esso sarà impartito agli studenti del primo anno del rispettivo triennio sino a tanto che perduri la divisione dell'insegnamento stesso.

Quando un insegnamento costitutivo, a norma dell'art. 2, sia diviso in due o più corsi, anche con insegnanti diversi, sino a tanto che perduri la divisione di tale insegnamento, gli studenti dovranno frequentare ciascun corso, ma potranno dare un solo esame complessivo.

Fa eccezione a quest'ultima disposizione l'insegnamento della medicina operatoria, il quale deve dar luogo ad un esame speciale.

Art. 7.

I professori di chimica, di fisica, di botanica e di zoologia e anatomia comparata, compileranno speciali programmi, per gli studenti di medicina, sui quali questi dovranno sostenere l'esame.

Tali programmi conterranno tutta la materia, svolta con quella estensione e profondità che sarà ritenuta necessaria per la coltura medica.

Art. 8.

La Facoltà propone e pubblica l'ordine consigliato per gli studi a ciascun anno di corso.

Gli studenti sono liberi di variare quest'ordine; però non possono iscriversi ai corsi segnati dal n. 9 (inclusivo) al 20 dell'art. 2 tenuti sia da professori ufficiali sia da liberi docenti, se prima non hanno seguito regolarmente i corsi costitutivi segnati allo stesso articolo dal n. 1 all'8 (inclusivo) per il numero di anni voluto.

Art. 9.

Gli studenti che non abbiano superato gli esami degli insegnamenti segnati dal n. 1 all'8 dell'art. 2 non possono essere ammessi agli esami dei corsi segnati dal n. 9 al 20 dello stesso articolo e coloro che non hanno sostenuto gli esami di botanica e zoologia e anatomia comparata, di chimica e di fisica non possono essere ammessi agli esami degli altri corsi segnati dal n. 1 all'8, e così quelli che non hanno superato gli esami delle patologie speciali medica e chirurgica non possono essere ammessi agli esami degli altri insegnamenti segnati dal n. 9 al 20.

Art. 10.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea che viene trasmessa al preside. La dissertazione dovrà essere consegnata e depositata alla segreteria almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per lo inizio della sessione degli esami di laurea insieme con l'indicazione delle tesi orali.

Il preside della facoltà farà esaminare la dissertazione da un insegnante della materia o di materia affine.

Tutti i membri della Commissione possono prendere conoscenza della dissertazione.

La discussione durerà non meno di quaranta minuti.

Art. 11.

I. I laureati in scienze naturali o in agraria, forniti di licenza liceale, possono essere inscritti al 3° anno con l'obbligo di frequentare i corsi e di superare gli esami prescritti per gli studenti di medicina, tranne per le materie comuni alle due Facoltà; qualora essi abbiano già frequentato un corso triennale di anatomia umana colle relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia e un corso annuale di patologia generale e ne abbiano superato i relativi esami, possono essere inscritti al quarto anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre materie prescritte per gli studenti di medicina.

II. I laureati in matematica, in fisica, in chimica, in chimica e farmacia, forniti di licenza liceale, possono essere iscritti al secondo anno, con l'obbligo di frequentare i corsi e superare gli esami prescritti per gli studenti di medicina, salvo quelli che avessero già superato; qualora essi abbiano già dato gli esami di botanica, zoologia e anatomia comparata e fisiologia seguono la condizione dei laureati di cui al n. I.

III. I laureati in medicina veterinaria, forniti di licenza liceale, seguono la condizione dei laureati di cui al n. I. Essi non hanno l'obbligo di frequentare i corsi comuni, ma debbono superarne gli esami.

IV. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè siano forniti pure del diploma di licenza liceale, possono essere iscritti al secondo anno; essi non hanno l'obbligo di frequentare i corsi prescritti pel diploma di farmacia, ma debbono sostenere nuovamente, fatta eccezione della chimica, tutti gli esami già superati pel conseguimento del predetto diploma, ed hanno inoltre l'obbligo di frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre materie richieste per la laurea in medicina e chirurgia.

V. Gli ingegneri civili ed industriali, forniti di licenza liceale, possono essere iscritti al secondo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione della chimica e della fisica.

VI. I laureati in filosofia e lettere e i laureati in giurisprudenza possono essere inscritti al secondo anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte per la laurea in medicina e chirurgia.

I laureati di cui ai numeri precedenti non sono tenuti agli obblighi derivanti dagli art. 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 12.

Gli insegnamenti della Facoltà potranno raggrupparsi, secondo l'affinità delle materie, associando anche insegnamenti di altre Facoltà, ed essere costituiti in Istituti o scuole di perfezionamento.

Art. 13.

Possono costituirsi i seguenti Istituti:

1° Istituto anatomico;

2° Istituto fisiologico;

3° Istituto patologico;

4° Istituto di farmacologia e tossicologia;

5° Istituto di clinica medica (clinica e patologia speciale medica e clinica pediatrica);

6° Istituto di clinica chirurgica (clinica e patologia speciale chirurgica, clinica dermosifilopatica, clinica oculistica, clinica otorinolaringojatrica;

7° Istituto ostetrico-ginecologico;
8° Istituto di igiene e polizia medica;
9° Istituto di medicina legale:
10° Istituto neuro-psichiatrico (clinica delle malattie nervose e mentali e antropologia criminale);
e le seguenti scuole:
1° scuola per gli ufficiali sanitari (comunali e marittimi);
2° scuola per i periti medici giudiziari;
3° scuola di odontojatria e protesi dentaria.

Art. 14.

Agli Istituti o scuole non possono iscriversi che i laureati in medicina. Alla scuola d'igiene potranno iscriversi anche i laureati in ingegneria, veterinaria, chimica pura, chimica e farmacia, scienze naturali e agraria, ed i diplomati in farmacia; ed agli Istituti di anatomia, fisiologia, patologia anche i laureati in scienze naturali e in filosofia.

Art. 15.

Gli Istituti si costituiscono liberamente fra professori ufficiali e liberi docenti per associazione di cattedre affini o complementari.

I singoli insegnanti costituiscono il Consiglio dell'Istituto, di cui è direttore il titolare della cattedra, che gli dà il nome.

Art. 16.

Gli Istituti potranno costituirsi col consenso di tutti i professori che dovranno farne parte.

Essi dovranno presentare al ministro la domanda relativa, accompagnata da uno schema di regolamento interno, e dalla dimostrazione di possedere tutti i mezzi atti a raggiungere lo scopo che si prefiggono, sia rispetto al personale insegnante, sia rispetto al materiale. Per ragioni speciali potranno essere dotati dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

Gli insegnamenti negli Istituti durano un anno scolastico. I corsi in esso professati potranno fondersi coi corsi di Facoltà, ma per lo meno due ore settimanali di insegnamento per ciascun corso, saranno riservate ai soli iscritti.

I corsi liberi professati nell'Istituto, quando siano in armonia con tutte le norme prescritte per l'esercizio della libera docenza, saranno equiparati ai corsi liberi di Facoltà.

Art. 18.

Il Consiglio dell'Istituto può, udita la Facoltà, imporre contributi speciali d'iscrizione, di laboratorio e di diploma.

All'effetto dei contributi scolastici, gli aspiranti ai diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Art. 19.

Alla dotazione degli Istituti concorrono per metà tutti i contributi speciali di cui all'articolo precedente, che dovranno essere pagati da coloro che vi facciano esercizi o compiano lavori. La rimanente metà sarà devoluta a remunerazione agli insegnanti, assistenti e inservienti.

Art. 20.

L'Istituto rilascia un diploma firmato dal direttore dell'Istituto e dal rettore, e, ove stabilisca degli esami, un certificato dei punti ottenuti.

Art. 21.

Le scuole hanno uno scopo pratico di perfezionamento. Salve le disposizioni del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, esse si regolano sulle stesse norme degli Istituti, ma sono indipendenti dall'orario scolastico e possono valersi di insegnanti che non siano professori dell'Università.

Art. 22.

Oltre gli Istituti o scuole di cui all'art. 13 altre scuole od Istituti potranno costituirsi dal ministro, su proposta della Facoltà ed udito il Consiglio superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

REGOLAMENTO SPECIALE per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 1.

La Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali ha per fine:

a) di mantenere e di estendere la coltura scientifica della nazione;

b) di fornire gl'insegnamenti scientifici, oltrechè ai propri studenti, anche a quelli delle altre Facoltà e scuole speciali;

c) di preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento;

d) di abilitare all'ammissione alle scuole d'applicazione per gl'ingegneri.

Art. 2.

Gl'insegnamenti costitutivi della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono, a norma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i seguenti:

1° fisica sperimentale;
2° chimica inorganica;
3° chimica organica;
4° mineralogia;
5° botanica;
6° geologia;
7° zoologia;
8° anatomia e fisiologia comparate;
9° analisi algebrica;
10° analisi infinitesimale;
11° geometria analitica;
12° geometria proiettiva con disegno;
13° geometria descrittiva con disegno;
14° disegno d'ornato e di architettura elementare (che potrà essere dato nell'Istituto di Belle arti, quando esista nella città dove ha sede l'Università);
15° meccanica razionale;
16° geodesia teoretica;
17° fisica matematica;
18° analisi superiore;
19° geometria superiore;
20° meccanica superiore.

I tre ultimi insegnamenti possono assumere la denominazione comune di matematiche superiori.

Questi insegnamenti sono tutti obbligatori, e sono pure obbligatori quelli di istologia e fisiologia generale e quello di astronomia, nelle Università dove esistono.

È inoltre obbligatorio un corso speciale di matematica per i chimici e per i naturalisti, che sarà dato per incarico.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 (comma 2°, lettera *a*) del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, i gruppi delle discipline, appartenenti alla Facoltà, da considerarsi come sostanzialmente fra loro connesse, sono stabiliti come segue:

I gruppo:

Fisica sperimentale — Fisica tecnica (scuole d'applicazione per gl'ingegneri).

II gruppo:

Chimica generale — Chimica inorganica — Chimica organica — Chimica farmaceutica — Scuole di farmacia — Chimica applicata (scuole d'applicazione per gl'ingegneri).

III gruppo:

Zoologia — Anatomia e fisiologia comparate — Istologia e fisiologia generale.

IV gruppo:
Mineralogia — Geologia.
V gruppo:
Analisi algebrica — Analisi infinitesimale — Algebra e geometria analitica — Analisi superiore.
VI gruppo:
Analisi superiore — Fisica matematica — Meccanica superiore.
VII gruppo:
Geometria analitica — Geometria proiettiva — Geometria descrittiva — Geometria analitica e proiettiva — Geometria proiettiva e descrittiva — Geometria superiore.
VIII gruppo:
Meccanica razionale — Fisica matematica — Meccanica superiore — Meccanica applicata alle macchine (scuole d'applicazione per gli ingegneri) — Meccanica applicata alle costruzioni (scuole d'applicazione per gli ingegneri) — Idraulica (scuole d'applicazione per gli ingegneri).
IX gruppo:
Geodesia teoretica — Geodesia e geometria pratica — Astronomia.
X gruppo:
Disegno di ornato — Disegno di architettura elementare — Disegno di ornato e di architettura elementare — Architettura (scuole d'applicazione per gli ingegneri).

Quando si tratti di passaggi tra cattedre non tenute in considerazione per la formazione dei gruppi, di cui nel presente articolo, l'esistenza della condizione prescritta nel secondo comma, lettera *a*, dell'art. 34 sovracitato dev'essere riconosciuta dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 4.

Alcuni degli insegnamenti indicati nell'art. 2 potranno essere riuniti in uno solo. Insegnamenti complementari potranno aggiungersi, secondo le norme del regolamento generale universitario, tenendo conto dei particolari bisogni delle singole Facoltà.

Art. 5.

Il corso di studi nelle Facoltà di scienze dura quattro anni.

Possono esservi iscritti tanto coloro che hanno la licenza liceale, colla prova di matematica, quanto coloro che hanno la licenza dalla sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici. Possono inoltre esservi ammessi i giovani armeni che hanno compiuto gli studi secondari nel liceo tecnico armeno « Moorat Raphael » in Venezia, e i giovani forniti della licenza dall'Istituto tecnico (sezione di agrimensura e di agronomia) che hanno compiuto gli studi presso l'Istituto forestale di Vallombrosa, questi ultimi limitatamente per il conseguimento della laurea in scienze naturali o del diploma d'ingegnere civile e sempre che la competente Facoltà lo giudichi opportuno caso per caso.

Per i provenienti da altri Istituti speciali provvede l'art. 27.

Art. 6.

Gli insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e mediante esercizi pratici nei gabinetti e laboratorî.

Gli esercizi che formano parte integrante di un corso sono obbligatorî per gli studenti che vi sono inscritti.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non siasi iscritto almeno a tre insegnamenti obbligatori.

A questo effetto si considerano come insegnamenti obbligatorî anche i complementari, nei quali lo studente sostenga l'esame, le conferenze, purchè siano almeno in numero di tre per settimana, e le esercitazioni pratiche annuali designate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 7.

Nella facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali si danno tre sorta di prove:

1° esami speciali;
2° esami pratici:
3° esami di laurea.

Art. 8.

Gli esami speciali si danno di regola alla fine dei singoli corsi.

Art. 9.

Le prove pratiche per le scienze prevalentemente sperimentali e di osservazione consistono in esperienze ed osservazioni, e per le altre in esercitazioni scritte o grafiche relative alla scienza o ramo di scienza su cui verte la prova.

Le modalità saranno fissate dalla Facoltà caso per caso.

Art. 10.

I professori potranno assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui e di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e le prove sperimentali serviranno di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche della stessa materia.

Art. 11.

Il Consiglio di Facoltà, fermo il disposto degli articoli seguenti indicherà quali esercizi possano essere compresi nel numero dei corsi obbligatori, all'effetto della iscrizione di cui all'art. 16.

Art. 12.

La Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali conferisce quattro lauree: in matematica, in fisica, in chimica e in scienze naturali.

Art. 13.

Gli studenti che aspirano alle lauree di ingegneria, per ottenere l'ammissione alle scuole di applicazione, debbono aver frequentato i corsi delle seguenti materie e superato gli esami speciali su di esse:

1° fisica sperimentale (corso biennale);
2° chimica inorganica e organica;
3° analisi algebrica;
4° analisi infinitesimale;
5° geometria analitica;
6° geometria proiettiva e descrittiva con disegno;
7° mineralogia;
8° disegno di ornato e di architettura elementare.

Il certificato di aver frequentato i detti corsi e superato i relativi esami speciali equivale alla licenza fisico-matematica richiesta dai regolamenti delle scuole di applicazione per l'ammissione ad esse.

Se la chimica inorganica e la chimica organica costituiscono due corsi distinti, gli studenti debbono frequentare i due corsi, ma daranno un solo esame complessivo su apposito programma approvato dalla Facoltà.

Nelle Facoltà dove la geometria proiettiva e la descrittiva con disegno costituiscono due corsi distinti, gli studenti potranno dare un solo esame complessivo su apposito programma approvato dalla Facoltà.

Art. 14.

I corsi di matematica possono essere semestrali, annuali e biennali, secondo il parere del Consiglio della Facoltà.

Per i corsi di matematica e i relativi esami, il Consiglio di Facoltà stabilirà i programmi da svolgersi rispettivamente:

a) agli aspiranti alle lauree di ingegneria;
b) agli aspiranti alle lauree in matematica e in fisica, sia in comune con gli aspiranti alle lauree d'ingegneria, sia in lezioni complementari.

I corsi di matematica saranno accompagnati da continui esercizi, che potranno esser fatti per mezzo di assistenti.

I programmi dei corsi di matematiche per gli aspiranti alla laurea d'ingegnere, mentre dovranno avere quella conveniente estensione che è necessaria per dare ai giovani una sufficiente coltura tecnica, dovranno tener conto in modo speciale dell'indirizzo che viene dato agli studi nei politecnici e nelle scuole di applicazione.

Art. 15.

La Facoltà propone e pubblica l'ordine consigliato per gli studi in ciascun anno e per gli aspiranti alle varie lauree.

Gli studenti sono liberi di variare questo ordine salvo per quei corsi, indicati dalla Facoltà, i cui esami debbono essere superati prima di prendere l'iscrizione ai corsi di materie fondamentali, che presuppongono la conoscenza dei primi.

Art. 16.

Le tavole di disegno di geometria proiettiva e descrittiva devono essere eseguite nella scuola durante il corso dell'anno sotto la sorveglianza del professore o dello assistente.

L'esame, così per la geometria proiettiva, come per la descrittiva, comprende pure il disegno. Nella votazione, che è unica, sarà tenuto conto, oltre che delle risposte agl'interrogatorî sulla parte tecnica e dei disegni eseguiti durante l'anno, anche delle prove pratiche finali di disegno che la Commissione esaminatrice giudicasse di dovere ordinare.

Art. 17.

Lo studente, che aspira alla laurea in matematica, dovrà aver frequentato i corsi delle seguenti materie ed aver superato gli esami speciali su di esse:

1° fisica sperimentale (corso biennale);
2° chimica inorganica e organica;
3° analisi algebrica;
4° analisi infinitesimale;
5° geometria analitica;
6° geometria proiettiva e descrittiva con disegno;
7° meccanica razionale;

ed altre quattro materie scelte fra le seguenti:

a) geodesia teoretica;
b) fisica matematica;
c) analisi superiore;
d) meccanica superiore;
e) geometria superiore;
f) astronomia (ove esiste l'insegnamento);

o fra le altre che fossero indicate dalla Facoltà.

Se la chimica inorganica ed organica costituiscono due corsi distinti, gli studenti li frequenteranno entrambi, ma daranno un solo esame complessivo su programma approvato dalla Facoltà.

Nelle Facoltà dove la geometria proiettiva e la descrittiva con disegno costituiscono due corsi distinti, gli studenti dovranno dare un esame speciale su ciascuno dei due corsi.

Per le materie che saranno indicate dalla Facoltà e con le norme da essa prescritte, lo studente potrà iscriversi anche per più anni ai corsi relativi, e le nuove iscrizioni saranno ritenute utili a formare il numero richiesto per la validità degli anni di corso.

Art. 18.

Lo studente, che aspira alla laurea in fisica, dovrà aver frequentato i corsi delle seguente materie ed avere superato gli esami speciali su di esse:

1° fisica sperimentale (corso biennale);
2° chimica inorganica e organica;
3° analisi algebrica;
4° analisi infinitesimale;
5° geometria analitica;
6° geometria proiettiva e descrittiva con disegno;
7° analisi superiore;
8° meccanica razionale;
9° fisica matematica;
10° geodesia teoretica limitatamente alla parte che si riferisce alla teoria degli errori di osservazione;
11° un corso di fisica complementare, o di fisica terrestre, o di chimica fisica (dove esistono).

Inoltre lo studente dovrà frequentare nel terzo e nel quarto anno il laboratorio di fisica e, per un semestre, quello di chimica.

Lo studente, che non provenga dall'Istituto tecnico, dovrà aver superato una prova di disegno a mano libera.

Se la chimica inorganica e la chimica organica costituiscono due corsi distinti, lo studente dovrà frequentare i due corsi e sostenere un esame speciale per ciascuno di essi.

Nelle Facoltà dove la geometria proiettiva e la descrittiva con disegno costituiscono due corsi distinti, gli studenti potranno dare un solo esame complessivo su apposito programma approvato dalla Facoltà.

Art. 19.

Lo studente, che aspira alla laurea in chimica, dovrà aver frequentato i corsi delle seguenti materie ed aver superato gli esami speciali su di esse:

1° fisica sperimentale (corso biennale);
2° chimica inorganica ed organica;
3° mineralogia;
4° corso speciale di matematica;
5° chimica farmaceutica e tossicologica;
6° chimica fisica o applicazioni della chimica (ove esistono tali insegnamenti), oppure un altro insegnamento di chimica indicato dalla Facoltà e tre altri corsi scelti fra quelli indicati dalla Facoltà.

Se non ci sarà nessun insegnamento complementare di chimica, i corsi a scelta saranno quattro.

Se la chimica inorganica e l'organica saranno insegnate a parte, lo studente dovrà frequentare i due corsi e sostenere un esame speciale per ciascuno di essi.

Inoltre lo studente dovrà fare:

a) un corso pratico di preparazioni chimiche e di ripetizioni delle esperienze di lezione;

b) un corso di esercizi di analisi chimica qualitativa;

c) un corso di esercizi pratici di fisica, e su tutte queste materie lo studente dovrà sostenere una prova pratica.

Lo studente dovrà pure frequentare per due anni il laboratorio di chimica occupandosi nel terzo anno di chimica analitica quantitativa e nel quarto anno di lavori sperimentali in chimica inorganica ed organica e in chimica fisica, sostenendo una prova pratica. Di più dovrà attendere per un semestre ad esercizi di fisica.

Art. 20.

Lo studente, che aspira alla laurea in scienze naturali, dovrà aver frequentato i corsi delle seguenti materie e aver superato gli esami speciali su di esse:

1° fisica sperimentale (corso annuale);
2° chimica inorganica ed organica;
3° botanica;
4° zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5° istologia e fisiologia generale (nelle Università dove esiste);
6° geologia;
7° mineralogia;
8° corso speciale di matematica e due altre materie scelte fra la geografia fisica, la paleontologia, l'antropologia, la fisiologia vegetale e l'anatomia e fisiologia umana (corsi annuali).

Quando nella Facoltà non esiste qualcuno dei suddetti insegnamenti dati a titolo ufficiale, la Facoltà designerà i corsi fra i quali lo studente dovrà scegliere quelli da seguire.

Se la chimica inorganica e l'organica saranno insegnate a parte, lo studente dovrà frequentare i due corsi e sostenere un esame speciale per ciascuno di essi.

Lo stesso dovrà farsi per la zoologia e per l'anatomia o fisiologia comparate, quando siano insegnate a parte in due corsi distinti.

Lo studente dovrà aver fatto per un anno un seguito regolare di esercizi pratici di chimica e uno di esercizi di fisica.

Dovrà anche frequentare un laboratorio di scienze naturali per due anni, e, ciascuno per un anno, altri due laboratorî, e superare alla fine del biennio o dell'anno, rispettivamente, le prove pratiche stabilite dalla Facoltà.

Inoltre lo studente, che non provenga dall'Istituto tecnico, dovrà aver superato una prova di disegno a mano libera.

Art. 21.

Gli studenti potranno ottenere il passaggio da uno ad un altro corso di studi nella Facoltà, alle condizioni che saranno prescritte dal Consiglio di Facoltà.

Art. 22.

Per ottenere una laurea occorre aver subito tutti gli esami e le prove indicate, aver frequentato regolarmente i laboratori secondo che è prescritto, e presentare una dissertazione sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle scienze che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

Per la laurea in fisica, in chimica e in scienze naturali il lavoro, a cui si riferisce la dissertazione, sarà preferibilmente d'indole sperimentale.

La dissertazione dovrà essere depositata in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dal Consiglio di Facoltà per la sessione degli esami di laurea, insieme con l'indicazione di tre tesi orali, che lo studente si offre di svolgere davanti la Commissione esaminatrice, scelte fra materie obbligatorie, diverse da quella che forma oggetto della dissertazione.

Art. 23.

Per la laurea in fisica, in chimica e in scienze naturali il candidato dovrà prima dell'esame orale compiere una prova pratica, in una delle materie il cui esame sia obbligatorio per il conseguimento della laurea, a scelta dello studente.

Per la laurea in chimica, la prova pratica in chimica dovrà sempre comprendere una analisi qualitativa e una analisi quantitativa.

Per queste prove pratiche sarà, volta per volta, assegnato dalla Commissione il tempo ritenuto necessario a compierle e stabilito il luogo ove abbiano ad eseguirsi nonchè le modalità della sorveglianza.

Art. 24.

Della Commissione per l'esame di laurea, formata come prescrive l'art. 144 del regolamento generale universitario, farà parte l'insegnante sotto la cui direzione e nel cui laboratorio sarà stata preparata la dissertazione.

Nella Università di Napoli la Commissione per l'esame di laurea in fisica sarà formata dai Consigli riuniti della Facoltà di matematica e della Facoltà di scienze naturali; in tale caso la presidenza dei Consigli riuniti, la presidenza della Commissione esaminatrice e la firma del diploma di laurea spetteranno al preside più anziano, e, in sua mancanza, all'altro preside.

Art. 25.

La prova orale consisterà nella discussione della dissertazione e di almeno due tesi orali fra quelle presentate dal candidato, e inoltre nella discussione del risultato delle prove pratiche.

La durata complessiva della prova orale non sarà minore di quaranta minuti.

Art. 26.

Per ciò che riguarda la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di un nuovo diploma nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, valgono le seguenti norme:

I. *Per la laurea in matematica.*

1. I laureati in fisica possono essere iscritti al 4° anno, coll'obbligo di frequentare un corso diverso da quelli che abbiano già seguiti, fra le materie *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) di cui all'art. 17 e di sostenere il relativo esame.

2. I laureati in chimica, o in chimica e farmacia, o in scienze naturali che non abbiano seguito tutti i corsi delle materie da 1 a 6 di cui all'art. 13 e superato i relativi esami, possono essere iscritti al 2° anno della Facoltà con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della laurea in matematiche eccettuate quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

3. I laureati in chimica o in chimica e farmacia e quelli in scienze naturali, che abbiano seguito i corsi delle materie 1 a 6 di cui all'art. 13 e superato i relativi esami, possono essere iscritti al 3° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per quelle altre materie proprie della laurea in matematica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale obbligo nei loro studi anteriori.

4. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere iscritti al 4° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per quattro delle materie *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) di cui all'articolo 17.

5. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazioni di corso.

II. *Per la laurea in fisica.*

1. I laureati in matematica e gli ingegneri civili ed industriali possono essere iscritti al 3° anno, essendo però obbligati a frequentare i corsi ed a subire gli esami di quelle fra le undici materie di cui all'art. 18, per le quali essi non abbiano di già soddisfatto a tale obbligo, e dovendo inoltre frequentare per due anni il laboratorio di fisica ed attendere per sei mesi almeno, ad esercizi pratici di chimica.

2. I laureati in chimica, in chimica e farmacia e in scienze naturali, se hanno seguito i corsi e superato gli esami delle materie da 1 a 6 di cui all'art. 13, possono essere iscritti al 3° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie proprie della laurea in fisica.

3. I laureati in scienze naturali se non hanno seguito tutti i corsi delle materie da 1 a 6 di cui all'art. 13 e superato i relativi esami possono essere iscritti al 2° anno, con l'obbligo indicato al numero precedente.

4. I laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al 2° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie proprie della laurea in fisica ad eccezione di quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione però non si applica alla fisica sperimentale, per la quale sono tenuti a frequentare di nuovo il corso e a sostenerne l'esame.

5. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

III. *Per la laurea in chimica.*

1. I laureati in matematica, in fisica, in scienze naturali, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia e gli ingegneri civili e industriali, possono essere iscritti al 3° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della laurea in chimica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

2. I laureati in agraria, e coloro che sono forniti del diploma di farmacisti quando abbiano sì gli uni che gli altri diploma di licenza liceale con la prova di matematica o quello della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici, possono essere iscritti al 3° anno, con l'obbligo indicato al numero precedente.

3. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviare il corso.

IV. *Per la laurea in scienze naturali.*

1. I laureati in matematica, in fisica, in chimica o in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia e gli ingegneri civili e industriali possono essere inscritti al 3° anno, con obbligo della frequenza dei corsi e degli esami per le materie per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

Quando, a giudizio della Facoltà, per la durata dei corsi e delle esercitazioni questo non sia possibile saranno iscritti soltanto al 2° anno.

2. I laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le

materie per le quali già non abbiano adempiuto a tale prescrizione.

3. I laureati in agraria e coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè abbiano sì gli uni che gli altri anche il diploma di licenza liceale con la prova di matematica o quello di licenza dalla sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici, possono essere inscritti al 2° anno; e solo quando abbiano già seguito per due anni il corso di anatomia e fisiologia comparate, possono essere iscritti al 3° anno, sempre però con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami, per le materie proprie della laurea in scienze naturali, comprese quelle che già studiarono per conseguire il diploma, fatta eccezione della chimica generale.

4. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Art. 27.

Gli allievi che hanno compiuto il primo ed il secondo anno di corso dell'Accademia militare, e ne hanno superati gli esami, sono ammessi rispettivamente al primo od al secondo anno del corso universitario di matematica; quelli che ne hanno compiuto l'intero corso triennale, superandone gli esami, sono ammessi al primo anno della scuola di applicazione per ingegneri o al terzo anno per la laurea in matematica quando, in quest'ultimo caso, si sottopongano a quelle prove suppletive che la Facoltà stabilirà caso per caso.

Gli allievi che hanno compiuto nell'Accademia navale di Livorno il primo corso e superato gli esami delle materie comuni con la Facoltà di scienze, sono ammessi al secondo anno del corso universitario di matematiche; quelli che hanno compiuto il secondo e terzo corso, ed egualmente superato gli esami delle materie comuni, sono ammessi al terzo anno del corso di matematiche od al primo della scuola di applicazione per gl'ingegneri, a condizione, in entrambi i casi, di seguire i corsi e superare gli esami che saranno indicati dalla Facoltà o dalla scuola.

I laureati ingegneri nella R. scuola superiore navale di Genova possono essere ammessi al terzo anno per la laurea in matematiche, fisica o chimica, ovvero al secondo anno per la laurea in scienze naturali, a condizione che sì nell'uno come nell'altro caso, abbiano la licenza liceale o quella d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica). Quelli ammessi al secondo anno per la laurea in scienze naturali devono, prima di passare al terzo anno, sottoporsi a tutti gli esami fissati nel primo biennio per la detta laurea.

Art. 28.

Per tutti i corsi enumerati nell'art. 25, non sarà ammesso all'esame della nuova laurea chi non abbia compiuti anche tutti gli esercizi prescritti per esso.

Art. 29.

Alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono essere annesse scuole di magistero.

Esse sono ordinate secondo un regolamento speciale.

Art. 30.

Gli insegnanti di materie affini potranno organizzarsi in Istituti e scuole speciali di complemento o di perfezionamento, secondo regolamenti da approvarsi dal ministro, udito il parere del Consiglio superiore.

Diplomi speciali non si potranno conferire, se non a giovani che abbiano già conseguita la laurea, e che abbiano dopo di essa frequentato tali Istituti o scuole e superate le prove speciali richieste dai relativi regolamenti.

Agli effetti delle tasse, gli aspiranti a diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

REGOLAMENTO SPECIALE per la Facoltà di filosofia e lettere.

Art. 1.

La Facoltà di filosofia e lettere ha per fine di mantenere ed accrescere la coltura filosofica, storica e letteraria della nazione, fornendo gli insegnamenti filosofici, storici e letterari e preparando al conseguimento delle lauree e di diplomi speciali.

Art. 2.

Gli insegnamenti costitutivi della Facoltà di filosofia e lettere sono, a norma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i seguenti:

1° filosofia teoretica;
2° filosofia morale;
3° pedagogia;
4° storia della filosofia;
5° letteratura italiana;
6° letteratura latina;
7° letteratura greca;
8° grammatica greca e latina;
9° archeologia;
10° storia comparata delle lingue classiche e neo-latine;
11° storia comparata delle letterature neo-latine;
12° storia antica;
13° storia moderna;
14° geografia.

Secondo i ruoli delle varie Facoltà l'insegnamento della storia comparata delle lingue neo-latine potrà essere unito a quello della storia comparata delle letterature neo-latine.

L'insegnamento di psicologia sperimentale alle Università dove esiste la Facoltà di filosofia e lettere, è annesso ad essa Facoltà.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 (comma 2°, lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i gruppi delle discipline, appartenenti alla Facoltà, da considerarsi come sostanzialmente connesse fra loro, sono stabiliti come segue:

I gruppo:
Filosofia teoretica — Filosofia morale — Storia della filosofia — Pedagogia.

II gruppo:
Letteratura greca o letteratura latina — Grammatica greca e latina.

Quando si tratti di passaggi tra cattedre non tenute in considerazione per la formazione dei gruppi, di cui nel presente articolo, l'esistenza della condizione prescritta nel secondo comma, lettera *a*, dell'art. 34 sovracitato, deve essere riconosciuta dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 4.

Tenendo conto delle leggi speciali che governano i vari Istituti universitari e dei particolari bisogni delle Facoltà, si possono impartire, secondo le norme dell'art. 16 del regolamento generale universitario, oltre agli insegnamenti indicati nell'art. 2, anche insegnamenti complementari.

Art. 5.

Nelle Facoltà più importanti per numero di studenti e in quelle, dove ne sia più vivo il bisogno, possono essere istituite, udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, scuole speciali di filologia moderna, con insegnamenti delle principali letterature moderne.

La materia dei programmi, degli esami e dei diplomi di tali scuole sarà disciplinata in uno speciale regolamento.

Art. 6.

Il corso della Facoltà di filosofia e lettere dura quattro anni. Per essérvi ammesso lo studente deve aver conseguito la licenza liceale

con la prova di greco, salvo il disposto dell'art. 17, comma 4°, per la iscrizione alla laurea in filosofia.

Art. 7.

La Facoltà di filosofia e lettere conferisce due lauree, l'una per gli studi filosofici e l'altra per gli studi letterari.

Art. 8.

Per essere ammesso alla laurea in filosofia o in lettere lo studentè deve aver superato dodici esami speciali, dei quali otto obbligatorî e quattro liberi.

Art. 9.

Per il conseguimento della laurea in filosofia sono obbligatorie le seguenti materie:

1° la filosofia teoretica;
2° la pedagogia;
3° la filosofia morale;
4° la storia della filosofia;
5° la psicologia sperimentale, o dove questo insegnamento non esista, altra materia di scienza tra quelle designate dalla Facoltà di filosofia e lettere tra i corsi della Facoltà di scienze o della Facoltà di medicina;
6° letteratura italiana;
7° letteratura latina;
8° la letteratura greca oppure un insegnamento di storia antica, o di storia moderna o di letteratura moderna, dove questo insegnamento esiste, a scelta dello studente.

Le quattro materie libere saranno scelte dallo studente o tra le altre materie costitutive o complementari della Facoltà di filosofia e lettere: o pure tra quelle di altre Facoltà, che saranno indicate in apposito elenco dalla Facoltà a cui egli appartiene; ovvero anche tra altre materie di altre Facoltà, a sua libera scelta, purchè per queste ultime egli ottenga, a principio di ogni anno scolastico, il consenso della sua Facoltà.

Le materie libere e il corso di psicologia sperimentale sono annuali. Le altre materie obbligatorie sono biennali. Fanno eccezione la filosofia teoretica e la storia della filosofia, per cui sono prescritti corsi triennali.

Art. 10.

Le materie di studio, necessarie per il conseguimento della laurea in lettere, sono dodici e si suddividono in obbligatorie e libere.

Le materie obbligatorie si dividono in comuni e specifiche.

Sono comuni:

1° la letteratura italiana;
2° la letteratura latina;
3° la letteratura greca;
4° la filosofia teoretica o la storia della filosofia, a scelta dello studente.

Le materie specifiche sono quattro e sono raggruppate, in corrispondenza della loro affinità, in uno di questi tre quadri:

PRIMO QUADRO.

Materie specifiche per gli studi di filologia classica.

1. Grammatica greca e latina o pure, dove esista, paleografia ed epigrafia greca e latina a scelta dello studente.
2. Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine o storia comparata delle lingue classiche, secondo gli ordinamenti speciali delle varie Università o pure sanscrito, a scelta dello studente.
3. Storia antica.
4. Archeologia o antichità o altra materia che ne faccia le veci, per gli ordinamenti speciali delle varie Università, secondo la designazione che sarà fatta dalla Facoltà competente.

SECONDO QUADRO.

Materie specifiche per gli studi di filologia moderna.

1. Storia comparata delle letterature neo-latine o storia comparata delle lingue e letterature neo-latine, secondo gli ordinamenti speciali delle varie Università.
2. Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine o storia comparata delle lingue classiche secondo gli ordinamenti speciali delle varie Università.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna o di letterature moderne, o, dove tali insegnamenti non esistano, un altro corso indicato dalla Facoltà.

TERZO QUADRO.

Materie specifiche per gli studi di storia e geografia.

1. Storia antica.
2. Storia moderna.
3. Geografia.
4. Archeologia (antichità) o epigrafia greca e latina, a scelta dello studente, se egli si volge agli studi di storia antica oppure storia dell'arte medioevale e moderna o paleografia e diplomatica, se lo studente preferisce gli studi di storia moderna, o, dove tali insegnamenti manchino, altre materie affini indicate dalla Facoltà.

Art. 11.

A completare il piano degli studi necessario per il conseguimento della laurea in lettere, lo studente, oltre che alle otto materie obbligatorie, deve ancora prendere iscrizione a quattro discipline, scelte liberamente o tra le altre costitutive e complementari della Facoltà di filosofia e lettere; o pure tra quelle di altre Facoltà, indicate in apposito elenco dal Consiglio della Facoltà a cui egli appartiene; ovvero anche tra altre discipline di altre Facoltà, a sua libera scelta, purchè per queste ultime egli ottenga, a principio di ogni anno scolastico, il consenso della sua Facoltà.

Art. 12.

Per gli studenti che prescelgono il quadro delle materie specifiche, relative agli studi di filologia classica, sono annuali le quattro materie libere e una delle materie specifiche, a loro scelta, e biennali le sette materie obbligatorie, ad eccezione della letteratura latina e della letteratura greca che sono triennali. È obbligatoria anche una prova scritta di latino alla fine del terzo o del quarto anno di corso.

Per gli studenti che prescelgono il quadro delle materie specifiche, relative agli studi di filologia moderna, sono annuali le quattro materie libere, e una delle materie specifiche, a loro scelta, e biennali le sette materie obbligatorie, ad eccezione della letteratura italiana e della letteratura latina che sono triennali.

Per gli studenti che prescelgono il quadro delle materie specifiche, relative agli studi di storia e geografia, sono annuali le quattro materie libere e una delle materie specifiche, a loro scelta, e biennali le sette materie obbligatorie, ad eccezione della storia moderna e della geografia che sono triennali.

Art. 13.

Nella Facoltà di filosofia e lettere si danno due specie di esami:

1° esami speciali;
2° esami di laurea.

Art. 14.

I dodici esami speciali, necessari per essere ammessi, a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, agli esami di laurea, debbono riferirsi a dodici differenti materie.

Art. 15.

Gli esami speciali versano sopra una sola disciplina e comprendono tutto il programma, approvato al principio dell'anno dalla Facoltà. Se la materia è ripartita in più anni, l'esame sarà dato alla fine della trattazione di essa, e comprenderà tutta la materia svolta negli anni di corso prescritti.

Per quelle materie però, la cui trattazione dura più di un anno, l'esame potrà essere dato dallo studente alla fine di ciascun anno.

In quest'ultimo caso la ripetizione dell'esame non importa pagamento della soprattassa prescritta, salvo che si tratti dell'esame finale della materia.

Art. 16.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di tesi orali.

La dissertazione sarà svolta liberamente dal candidato sopra argomenti relativi alla laurea cui aspira.

La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria della Facoltà insieme alla indicazione di due tesi orali, almeno un mese prima del giorno fissato per la sessione degli esami di laurea.

La dissertazione deve essere esaminata da una Commissione di tre membri, nominata dal preside, tenendo conto delle materie a cui la dissertazione più specialmente si riferisce.

La discussione sulla dissertazione scritta e sopra le due tesi orali non durerà in nessun caso meno di trenta minuti.

Nello specchietto degli esami speciali, si terrà nota del titolo della dissertazione, presentata per l'esame di laurea.

Art. 17.

I laureati in lettere, che abbiano seguito uno dei due corsi triennali di materie filosofiche, oltre quello obbligatorio, e che abbiano superato i relativi esami, e i laureati in filosofia provvisti di licenza liceale con la prova di greco, per ottenere rispettivamente anche la laurea in filosofia o la laurea in lettere possono iscriversi al quarto anno del rispettivo corso di studi e debbono superare gli esami che saranno indicati dalla Facoltà caso per caso.

I laureati in lettere, che non si trovino nelle condizioni qui sopra indicate, sono obbligati, per il conseguimento della laurea in filosofia ad iscriversi al terzo anno di corso, alle condizioni che verranno indicate dalla Facoltà.

I laureati in giurisprudenza, che aspirano alla laurea in lettere o a quella in filosofia possono essere inscritti al terzo anno, alle condizioni che saranno indicate dalla Facoltà caso per caso.

Gli studenti di scienze naturali, fisiche e matematiche, che abbiano superati gli esami di sei materie fondamentali, prescritti per la laurea in esse scienze e gli studenti di medicina che abbiano superati gli esami delle prime sei materie scientifiche, prescritti nel regolamento speciale per la laurea in medicina, possono essere inscritti al terzo anno della Facoltà di filosofia e lettere, per conseguire la laurea in filosofia alle condizioni che saranno indicate dalla Facoltà caso per caso.

I laureati in filosofia, provenienti dalle Facoltà di scienze o di medicina, quando aspirino a conseguire anche la laurea in lettere e siano forniti di licenza liceale, con la prova di greco, possono essere iscritti al terzo anno della Facoltà, alle condizioni che saranno indicate dal Consiglio di Facoltà, caso per caso.

Nel designare i corsi necessari al conseguimento delle lauree contemplate nel presente articolo, la Facoltà terrà sempre conto della distribuzione generale degli studi, prescritti per la laurea in lettere e per la laurea in filosofia.

Il numero degli esami speciali sopra corsi annuali e biennali, a cui gli studenti suddetti saranno obbligati non potrà in nessun caso essere inferiore a sette.

Art. 18.

Alle Facoltà di filosofia e lettere sono annesse scuole di magistero, ordinate secondo un regolamento speciale.

Art. 19.

Gli insegnamenti di materie affini possono essere ordinati in Istituti, scuole e seminari filosofici, pedagogici, storici, filologici e archeologici, e possono essere integrati con insegnamenti di altre Facoltà, secondo norme speciali da approvarsi dal Ministero, udito il parere del Consiglio superiore.

Diplomi speciali non possono essere conferiti se non a giovani che abbiano frequentato l'Università, e conseguita una laurea in questa o in altra Facoltà.

Disposizione transitoria.

Art. 20.

Nelle Università, nelle quali l'insegnante di psicologia sperimentale sia stato nominato in base a concorso giudicato da una Commissione proposta dalle Facoltà mediche, e la Facoltà di lettere abbia ritenuto che l'insegnante suddetto non debba far parte di tale Facoltà egli continuerà a rimanere aggregato a quella di medicina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione

CREDARO.

REGOLAMENTO SPECIALE per la scuola di farmacia.

Art. 1.

La scuola di farmacia ha per iscopo:

a) di conferire il diploma per l'abilitazione all'esercizio professionale della farmacia;

b) di conferire, nelle Università a ciò designate, la laurea in chimica e farmacia che, oltre ad abilitare all'esercizio professionale della farmacia, dà ai laureati i diritti che sono determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica istruzione e di sanità.

Art. 2.

Le materie fondamentali della scuola di farmacia sono, a norma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, le seguenti:

1° chimica inorganica ed organica;
2° fisica sperimentale;
3° mineralogia;
4° botanica generale;
5° zoologia;
6° chimica farmaceutica e tossicologica;
7° materia medica (farmacognosia) e farmacologica;
8° igiene.

È inoltre obbligatorio un corso di chimica bromatologica da darsi per incarico.

Art. 3.

Le materie obbligatorie così per il diploma come per la laurea, fatta eccezione della chimica farmaceutica e tossicologica e della chimica bromatologica, sono comprese fra quelle della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e della Facoltà di medicina e chirurgia. I relativi insegnanti e quello di chimica farmaceutica e tossicologica costituiscono il Consiglio della scuola di farmacia, del quale fanno parte anche gli insegnanti dei corsi complementari, istituiti espressamente per la scuola.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

I corsi liberi di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica appartengono esclusivamente alla scuola di farmacia.

Art. 4.

Nel proporre l'istituzione di nuovi insegnamenti, la scuola di farmacia dovrà mirare preferibilmente a quelli che servano a completare i già esistenti, specialmente in riguardo alle applicazioni delle scienze insegnate ed alla pratica professionale farmaceutica.

Art. 5.

La scuola di farmacia ha un direttore nominato dal Re, tra i professori ordinari insegnanti della scuola, sopra una terna proposta dalla scuola medesima.

Il direttore dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Egli ha le stesse attribuzioni e gli stessi diritti dei presidi di Facoltà. Ne fa le veci, in sua assenza, il professore ordinario più anziano.

Art. 6.

Il direttore comunica i programmi e gli orari degli insegnamenti

propri della scuola di farmacia alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia le quali, in adunanze a cui interverrà il direttore, potranno esporre le loro osservazioni e proporre gli opportuni coordinamenti.

Art. 7.

Per l'ammissione ai corsi tanto degli aspiranti al diploma professionale di farmacia, quanto degli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia è necessaria la licenza liceale o la licenza dall' Istituto tecnico (sezione fisico-matematica).

I giovani armeni che hanno compiuto gli studi secondari nel liceo tecnico armeno « Moorat Raphael » in Venezia possono essere ammessi al primo anno dei corsi suddetti.

Art. 8.

Gli insegnamenti della scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche e dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratorî.

Art. 9.

Nelle scuole di farmacia si danno quattro sorta di prove:

1° esami speciali;
2° esami pratici;
3° esami di diploma;
4° esami di laurea.

Art. 10.

Gli esami speciali si danno di regola alla fine degli anni prescritti per ciascun corso.

Art. 11.

Allo scopo indicato nell'articolo precedente, la scuola si raduna alla fine di ciascun anno per la compilazione e la coordinazione degli orari e dei programmi di corso e di esame per l'anno successivo.

Art. 12.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni relative alla scienza o ramo di scienza, su cui esse vertono. Le modalità saranno fissate dalla scuola caso per caso.

Art. 13.

Nessun anno di studio sarà valido, se lo studente non si sia inscritto almeno a tre corsi obbligatorî.

A questo effetto si considerano corsi obbligatorî anche i complementari, purchè lo studente ne sostenga l'esame e le esercitazioni nei laboratorî di chimica e di chimica farmaceutica.

Art. 14.

I professori potranno assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e prove sperimentali serviranno di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 15.

Il Consiglio della scuola indicherà quali esercizi pratici possano essere compresi nel numero dei corsi obbligatorî all'effetto dell'iscrizione di cui all'art. 13.

Il Consiglio stesso determinerà ogni anno quale somma gli studenti debbano versare in segreteria come contributo per le spese di laboratorio per le singole esercitazioni pratiche.

Art. 16.

I corsi e gli esercizi obbligatorî per il conseguimento del diploma professionale di farmacia sono i seguenti:

chimica inorganica ed organica;
fisica sperimentale;
botanica generale;
mineralogia;
chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
chimica bromatologica;
materia medica e farmacologia;
esercizi di preparazione e di analisi chimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;
esercizi di chimica farmaceutica;
esercizi di farmacognosia;
esercizi di botanica in rapporto con le piante officinali.

Durante il 4° anno lo studente si eserciterà nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle che la scuola propone al principio di ogni anno scolastico. Il tempo complessivo della pratica non dovrà essere inferiore ad un anno solare e dovrà risultare da attestazioni rilasciate dai direttori delle farmacie presso le quali lo studente abbia esercitato la pratica.

Un semestre almeno di questa pratica farmaceutica dovrà essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali.

In ogni caso, per presentarsi agli esami di diploma di farmacia, lo studente dovrà aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione.

Art. 17.

Il Consiglio della scuola propone e pubblica l'ordine consigliato per gli studi in ciascun anno e per gli aspiranti al diploma professionale di farmacia e per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia. Gli studenti sono liberi di variare quest'ordine, salvo per quei corsi indicati dal Consiglio della scuola, i cui esami debbono essere superati prima di prendere la iscrizione ai corsi di materie fondamentali, che presuppongono la conoscenza dei primi.

Art. 18.

L'esame di diploma professionale di farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno: alla fine del terzo il candidato dovrà superare le seguenti prove:

Un'analisi qualitativa che il candidato eseguisce nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice, alla quale ne renderà conto con apposita relazione scritta.

Un'analisi o preparazione estratta a sorte, di due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore.

Una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata degli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non ha superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato dovrà presentarsi ad un esame pratico e professionale, nel quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante e dovrà rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza colla farmacia.

Art. 19.

La Commissione per l'esame di diploma alla fine del 3° anno è costituita da cinque membri, fra i quali saranno sempre il direttore della scuola, presidente, e i professori di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia) e farmacologia e un libero docente scelto tra quelli che insegnano effettivamente nella scuola.

Per l'esame pratico e professionale, alla Commissione così costituita si aggiungerà il professore di botanica e un provetto farmacista da nominarsi dal rettore su proposta della scuola e scelto possibilmente fra coloro che hanno fatto pubblicazioni scientifiche.

Mancando uno dei professori ufficiali delle materie indicate nel 1° comma od essendo lo stesso direttore insegnante di una di esse, o mancando un libero docente insegnante nella scuola, il Consiglio potrà scegliere un altro professore ufficiale insegnante nella scuola, che, nel caso dell'esame di diploma, sarà preferibilmente quello di botanica e un libero docente che dia un corso nella Facoltà medico-chirurgica.

Art. 20.

I corsi ed esercizi obbligatorî per gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia sono i seguenti:

fisica sperimentale con esercizi pratici di laboratorio;
chimica inorganica ed organica;
mineralogia con esercizi di laboratorio;
zoologia;
botanica con esercizi di laboratorio specialmente sulle piante officinali;
chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
igiene con esercizi di laboratorio (batteriologia);
chimica bromatologica;
esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica;
esercitazioni di analisi qualitativa nel laboratorio di chimica generale;
esercitazioni di analisi chimica quantitativa nel laboratorio di chimica generale;
esercitazioni di chimica farmaceutica, tossicologica, bromatologica o zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennale).

Nell'ultimo anno lo studente si eserciterà liberamente nella pratica farmaceutica. Un semestre almeno di questa pratica dovrà essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali.

In ogni caso per presentarsi agli esami di laurea in chimica e farmacia, lo studente dovrà aver compiuto cinque anni di regolare iscrizione.

Nel caso che per alcune materie fondamentali fossero istituiti corsi speciali per la scuola, il Consiglio stabilirà se gli studenti aspiranti alla laurea debbano seguire questi corsi speciali oppure quelli impartiti nelle facoltà di scienze e di medicina.

Se la chimica organica ed inorganica costituissero due corsi distinti lo studente dovrà frequentarli tutti e due e sostenere separatamente l'esame.

Art. 21.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del 4° anno lo studente dovrà:

Superare tre prove di analisi chimica, qualitativa, quantitativa e tossicologica da eseguirsi sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Superare una prova di analisi e preparazione, estratta a sorte, di due prodotti farmaceutici, pure da eseguirsi come allo alinea precedente.

Presentare una tesi di laurea d'indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente affini alla farmacia. Le dissertazioni di laurea, se presentate manoscritte, dovranno essere accompagnate da non meno di quindici copie a stampa di un largo riassunto delle medesime.

La tesi dovrà essere depositata nella segreteria universitaria, almeno un mese prima della data fissata dalla scuola per l'esame insieme con il titolo di tre tesi orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelte in materie obbligatorie, diverse da quella che forma oggetto della dissertazione.

Sostenere un esame orale che comprende la discussione delle prove pratiche e della tesi presentata e di due tesi orali fra quelle presentate dal candidato.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale od il libero docente, sotto la cui direzione o nel cui laboratorio fosse stata elaborata la tesi, oppure altro docente cui ne fosse stato dato incarico dal direttore.

La durata complessiva della prova orale non sarà maggiore di un'ora.

Alla fine del quinto anno il candidato dovrà presentarsi ad un esame pratico e professionale, secondo quanto è detto nell'art. 18.

Quei giovani che si occupassero di ricerche originali per la tesi di laurea, potranno ottenere, su proposta del direttore del laboratorio in cui lavorano e dietro parere favorevole del Consiglio della scuola, di presentare la dissertazione e di sostenere l'esame di laurea alla fine del quinto anno.

Art. 22.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di regola di nove membri ed è presieduta dal direttore della scuola. Fanno parte della Commissione oltre il presidente, sei professori della scuola, tra i quali sempre quelli di chimica e chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia) e farmacologia, e di botanica, e due liberi docenti insegnanti nella scuola stessa e che abbiano tenuto effettivamente l'insegnamento. In caso di necessità il numero dei componenti la Commissione può essere ridotta a sette.

Per l'esame pratico e professionale si aggiungeranno due provetti farmacisti.

Art. 23.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia ed in agraria aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 3° anno con l'obbligo di frequentare i corsi e le esercitazioni, di superare gli esami mancanti e prescritti per la laurea in chimica e farmacia e di compiere la pratica farmaceutica.

I laureati in agraria, provenienti dalle scuole di agraria dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio debbono presentare il titolo di studi secondari di cui all'art. 7.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 4° anno, purchè frequentino o abbiano frequentato per un biennio il corso di chimica farmaceutica e tossicologica, con i relativi esercizi, e gli altri corsi obbligatorî per la laurea in chimica e farmacia e ne superino gli esami.

Coloro che hanno conseguito il diploma in farmacia possono essere ammessi al 3° anno di chimica e farmacia, purchè ripetano gli esami di quelle discipline che la scuola indicherà caso per caso, ed abbiano soddisfatto agli obblighi, di cui all'art. 7.

Art. 24.

I laureati in chimica, fisica, scienze naturali, medicina o chirurgia, agraria e veterinaria aspiranti al diploma professionale possono essere ammessi al terzo anno quando comprovino di avere seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica, con i relativi esercizi, purchè frequentino o abbiano frequentato gli altri corsi obbligatorî e relativi esercizi prescritti per il diploma e ne superino gli esami.

Per i laureati in agraria provenienti dalle scuole di agricoltura dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio è obbligatoria la presentazione del titolo di studi secondari di cui all'art. 7.

Art. 25.

Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

REGOLAMENTO SPECIALE per la scuola di ostetricia.

Art. 1.

Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono nelle scuole di ostetricia esistenti nelle città che sono sede di Facoltà medico-chirurgiche o di Istituti superiori ostetrico-ginecologici e nelle altre città di Aquila, Bari, Catanzaro, Milano, Novara, Venezia e Vercelli.

Le scuole di Aquila, Bari e Catanzaro dipendono dall'Università di Napoli; quelle di Novara e di Vercelli dall'Università di Torino, quella di Venezia dall'Università di Padova.

Art. 2.

Ogni scuola di ostetricia deve avere almeno oltre il direttore-professore, un assistente laureato in medicina e chirurgia che prenderà il titolo di primo assistente, qualora la scuola abbia altri assistenti medici, ed una levatrice-maestra.

Il direttore della clinica ostetrico-ginecologica universitaria è anche professore-direttore della scuola di ostetricia.

Art. 3.

Il professore-direttore delle scuole di ostetricia di Aquila, Bari, Catanzaro, Milano, Novara, Venezia e Vercelli è nominato con decreto Reale in seguito a concorso.

Il concorso ha luogo con le norme vigenti per la nomina dei professori universitari.

L'assistente e la levatrice-maestra in queste scuole sono a carico degli enti locali. Essi sono nominati dal ministro in seguito a concorso. La Commissione del concorso è presieduta dal professore-direttore della scuola e la compongono altri due commissari, uno dei quali è nominato dalla Facoltà medica dell'Università da cui dipende la scuola, l'altro è nominato dalla direzione dell'ospizio di maternità o dell'ospedale cui sia annessa la scuola. Ove la scuola non sia annessa ad uno ospizio, anche il secondo commissario è nominato dalla Facoltà.

Le nomine dell'assistente medico e della levatrice-maestra hanno effetto dal 16 ottobre per la durata di un biennio e sono confermabili dal Ministero di biennio in biennio su proposta del professore-direttore della scuola.

Art. 4.

I secondi assistenti e le levatrici assistenti sono nominati dal Ministero sopra proposta del professore-direttore della scuola, sentita anche per essi la direzione dell'ospizio e dell'ospedale, che li deve stipendiare. Restano in ufficio un biennio e possono essere confermati.

Art. 5.

La cessazione dall'ufficio non può avere effetto che alla fine del biennio, salvo casi di volontaria dimissione o di provvedimento disciplinare.

Art. 6.

Le scuole autonome, di cui all'art. 1° del presente regolamento debbono essere annesse ad un ospizio di maternità o ad uno ospedale contenente almeno quindici letti destinati a partorienti ed in cui il numero dei parti nel corso di un anno solare, non sia inferiore a 120.

Art. 7.

Il numero massimo delle allieve non dovrà eccedere quello del triplo dei letti.

Art. 8.

Ogni scuola ha un regolamento interno.

Il rettore dell'Università da cui dipende la scuola, d'accordo col direttore della scuola e con l'Amministrazione dell'ospizio di maternità o dell'ospedale sottopone all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione il regolamento interno.

Alle disposizioni di questo regolamento sono soggette sia le allieve interne, nelle scuole dove possono esisterne, sia le esterne.

Art. 9.

Le tasse e soprattasse che le allieve delle scuole universitarie pagano sono le seguenti:

Tassa d'immatricolazione L. 15.
Tassa d'iscrizione (corso biennale) L. 40.
Soprattassa d'esame (corso biennale) L. 24.
Tassa di diploma L. 10.

Le tasse si pagano all'erario. Le soprattasse d'esame vengono ripartite in quote eguali agli esaminatori.

Art. 10.

Per essere ammesse alle scuole d'ostetricia, le aspiranti debbono essere sane, non affette da imperfezioni fisiche che le rendano deformi e non atte all'esercizio dell'arte, ed avere raggiunta l'età di 18 anni e non avere superati gli anni 36. Qualora le condizioni particolari di qualche Provincia richiedessero un'eccezione al primo limite dell'età, il Consiglio accademico dell'Università dalla quale dipende la scuola, deciderà della convenienza di concederla.

Inoltre debbono presentare:

a) la quietanza della tassa d'immatricolazione e quella della metà della tassa d'iscrizione;

b) il certificato di buona condotta, rilasciato dalla Giunta municipale del Comune o dei Comuni dove ebbero dimora nell'ultimo biennio;

c) il certificato penale;

d) il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

e) il diploma di maturità o quello di licenza elementare.

Inoltre le donne nubili debbono far constare l'assenso del padre o di chi ne fa le veci.

Le aspiranti all'iscrizione debbono dichiarare al direttore nella domanda presso chi dimorano durante il loro corso scolastico.

Art. 11.

Il termine utile per la presentazione delle domande d'immatricolazione e d'iscrizione è di giorni trenta e comincia quindici giorni innanzi all'apertura dell'anno scolastico.

All'atto dell'immatricolazione, le allieve, le domande delle quali sono riconosciute in regola, ricevono il libretto d'iscrizione, che vale per l'intero corso. Il libretto sarà riconsegnato alla segreteria, non più tardi di quindici giorni dall'apertura del corso, firmato dal professore-direttore della scuola.

Art. 12.

La segreteria annota nel registro della carriera scolastica la firma apposta dal direttore-professore della scuola e restituisce all'allieva il libretto.

Nella prima quindicina di giugno, l'allieva riporta il libretto alla segreteria, la quale vi attesta il pagamento della tassa e soprattassa e vi registra poi l'esito dell'esame.

Art. 13.

L'allieva può passare ad altra scuola entro i primi due mesi dell'anno scolastico.

Trascorso il detto termine, non sarà concesso il congedo se non per gravi e documentati motivi.

Art. 14.

L'insegnamento è teorico e pratico: l'insegnamento teorico è dato, mediante lezioni orali, dal professore-direttore; l'insegnamento pratico o clinico è fatto al letto delle partorienti, delle puerpere e delle gestanti.

Il programma dell'insegnamento per le scuole autonome è approvato dalla Facoltà medico-chirurgica dell'Università, da cui la scuola dipende.

Art. 15.

Il corso teorico dura per tutte le allieve un anno scolastico universitario. Il corso pratico comincia contemporaneamente al teorico e dura un biennio.

Art. 16.

Gli esami del corso per le aspiranti levatrici sono due: il primo si dà alla fine del corso teorico, il secondo al termine del biennio.

Art. 17.

Gli esami di cui sopra sono dati in tutte le scuole di ostetricia. Non può essere ammessa all'esame l'allieva che non abbia otte-

nuto alla fine dell'anno la firma di frequenza o non sia in regola col pagamento delle tasse.

Nelle scuole autonome la Commissione così dell'esame teorico come del pratico è presieduta dal professore-direttore della scuola e composta di altri due commissari nominati dal rettore dell'Università da cui dipende la scuola, su proposta della Facoltà medica.

Art. 18.

Gli esami sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione poi sui punti di merito. Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. È approvata a pieni voti legali l'allieva che ottiene i nove decimi dei punti. In caso di pieni voti assoluti la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che dev'essere approvata all'unanimità e di cui si fa menzione nel diploma.

Art. 19.

L'esame teorico si compone di due prove, l'una per iscritto, l'altra orale. Nella prima le allieve debbono, in un tempo non maggiore di quattro ore, risolvere due quesiti formulati e dettati dalla Commissione esaminatrice. Durante la prova le allieve sono sorvegliate, affinchè nè usino libri nè comunichino fra di loro. La prova orale è individuale, dura mezz'ora, e si aggira sopra le materie svolte nell'insegnamento teorico.

La votazione è complessiva per le due prove.

Art. 20.

Per essere ammessa all'esame pratico ciascuna allieva deve presentare la storia scritta di due casi osservati durante il biennio e controllati dal professore-direttore o, per delegazione di lui, dal primo assistente.

Art. 21.

L'esame è orale e dura almeno un'ora. Esso si aggira sulle due storie presentate dall'allieva, e sulle principali manualità ostetriche da eseguirsi sul fantoccio. Inoltre l'allieva dovrà rispondere alle interrogazioni che le saranno dirette dalla Commissione specialmente sulla diagnosi delle gravidanze e le esplorazioni ostetriche, sul modo di assistere ai parti, sui pericoli e le cautele da usare nei casi di complicanze, e sopra i doveri delle levatrici nell' esercizio dell'arte loro.

Art. 22.

I direttori delle scuole autonome, compiuti gli esami, mandano al rettore dell'Università dalla quale dipendono i processi verbali insieme ai lavori scritti.

Art. 23.

Le allieve povere che nell'esame del primo corso otterranno 9 decimi di punti, avranno diritto al rimborso della tassa d'immatricolazione, della tassa d'iscrizione pagata per quell'anno e della soprattassa d'esame. Coloro che otterranno 8 decimi di punti avranno diritto al rimborso della metà delle dette tasse e soprattasse. Eguali norme si applicano per le allieve povere del secondo corso.

Il rimborso si effettua con decreto del rettore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 34

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste bubbonica a Lisbona;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima, n. 30, del 5 novembre 1910, riguardante le provenienze da Lisbona, è revocata.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 25 novembre 1910.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

Ordinanza di sanità marittima n. 35

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera asiatico a Funchal (Madera);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Funchal sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 1° dicembre 1910.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

DIVISIONE I (portafoglio)

Buoni del tesoro a lunga scadenza *di 1ª emissione creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323*

9° sorteggio del 20 novembre 1910

In conformità dell'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 2 novembre 1910, n. 254, sono stati sorteggiati, con le formalità prescritte, i buoni del tesoro a lunga scadenza portanti i seguenti numeri del valore capitale complessivo di L. 1,440,000 giusta la tabella annessa al R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475:

Buoni sorteggiati				Buoni sorteggiati			
Numeri progressivi		Quantità	Valore	Numeri progressivi		Quantità	Valore
dal	al			dal	al		
31	40	10	50,000	*Riporto. .*		153	765,000
181	190	10	50,000	4591	4600	10	50,000
281	290	10	50,000	4691	4700	10	50,000
911	920	10	50,000	5181	5190	10	50,000
1131	1140	10	50,000	5251	5260	10	50,000
1641	1643	3	15,000	5371	5380	10	50,000
2271	2280	10	50,000	5561	5570	10	50,000
2351	2360	10	50,000	5641	5650	10	50,000
2471	2480	10	50,000	5891	5900	10	50,000
2831	2840	10	50,000	6031	6040	10	50,000
2951	2960	10	50,000	6211	6220	10	50,000
3621	3630	10	50,000	6241	6250	10	50,000
4151	4160	10	50,000	6286	6290	5	25,000
4171	4180	10	50,000	6551	6560	10	50,000
4401	4410	10	50,000	7171	7180	10	50,000
4501	4510	10	50,000				
Da riport.		153	765,000	TOTALE. .		288	1,440,000

I detti buoni cesseranno di fruttare interessi con l'ultimo giorno di dicembre prossimo venturo, ed, a cominciare dal 2 gennaio 1911, essendo festivo il giorno 1°, verrà effettuato il rimborso del relativo capitale di L. 5000 per ciascuno, in seguito a restituzione dei titoli, muniti delle cedole non ancora scadute.

Il pagamento sarà fatto dalla tesoreria centrale, o da quella sezione di R. tesoreria provinciale che sarà indicata dai possessori dei buoni.

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e consegnate nel relativo processo verbale.

Roma, 20 novembre 1910.

Per il direttore generale
CONTI-ROSSINI.

Per il direttore capo della divisione I (portafoglio)
L. BERNARDI.

V° - *Il delegato della Corte dei conti*
ROMEO CAVALLARI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 dicembre, in L. 100.29.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 dicembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,64 49	102,76 49	103,06 08
3 1/2 % *netto* ...	104.39 44	102,64 44	102,92 04
3 % *lordo*	70,12 50	68 92 50	69 71 17

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 2 dicembre 1910

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

CIMATI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti del sindaco di Vigone, della signora Graffagni, del sindaco di Voltri, del marchese Aliprandi e della famiglia Calenda, per le condoglianze loro inviate in nome della Camera.

Comunica poi una lettera con la quale l'on. Calamandrei persiste nelle dimissioni da deputato del primo collegio di Firenze. Dichiara vacante il Collegio medesimo.

Comunica finalmente una lettera del guardasigilli che annunzia essere estinta l'azione penale contro l'on. Centurione per contravvenzione ai regolamenti di polizia stradale.

Interrogazioni.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde all'on. Battaglieri circa l'opportunità di una proroga dal termine stabilito per l'applicazione della legge sulle successioni dei militari ed impiegati scomparsi nelle guerre d'Africa.

Dichiara che il termine in questione sarà prorogato.

BATTAGLIERI, prende atto della promessa e si dichiara soddisfatto.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. De Cesare, circa l'appalto dei lavori di costruzione della strada interprovinciale Agerola-Amalfi.

Dichiara che il progetto è stato già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e che si provvederà all'asta per la sua esecuzione non appena il progetto avrà riportato l'approvazione del Consiglio di Stato.

DE CESARE, ringrazia l'onorevole sottosegretario di Stato, augurandosi che finalmente siano soddisfatti i desiderî e i bisogni delle popolazioni interessate.

LUCIANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Buccelli circa la presentazione dell'organico per il personale delle cantine sperimentali e dei Regi vivai.

Dichiara che gli studi per tale organico procedono alacremente, sia per soddisfare le esigenze di tale personale, sia per aver modo d'intensificare la vigilanza contro le frodi nel commercio dei vini.

Confida che le condizioni del bilancio consentano al Governo di presentare presto il disegno di legge relativo.

BUCCELLI, ricorda che consimili promesse furono fatte in altre occasioni: e confida che questa volta possano essere mantenute.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Colonna di Cesarò circa il rilascio di duplicati originali dei diplomi di laurea e di licenze scolastiche in favore di coloro che li abbiano perduti nel terremoto del 28 dicembre 1908.

Osserva che le disposizioni vigenti vietano il rilascio di duplicati originali di detti diplomi, e che perciò occorrerebbe uno speciale provvedimento legislativo. Nota però che è consentito il rilascio di semplici duplicati a chi dimostrò di avere perduto il diploma originale.

COLONNA DI CESARO' si dichiara sodisfatto della risposta ottenuta; solamente rilevando che, per le Università, non vige il regolamento cui accennava il sottosegretario di Stato, e che quindi, per le Università, non esistono ostacoli all'approvazione del provvedimento.

MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde all'on. Giovanni Amici circa i danni che derivano agli ufficiali di complemento impiegati dalle ferrovie dello Stato quando vengono richiamati in servizio militare.

Dichiara che un disegno di legge testè presentato ripara agli inconvenienti cui l'interrogante accenna.

AMICI GIOVANNI, è lieto della risposta, raccomandando che l'indennità sia concessa a tutti indistintamente i richiamati.

Approvazione di un disegno di legge: « Proroga al 15 febbraio 1911 concessa al Comitato incaricato di presentare le proposte sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

CIMATI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

MARTINI (segni d'attenzione), riferendosi alle osservazioni fatte

ieri dall'on. Cottafavi a proposito delle missioni svedesi nella colonia Eritrea, raccomanda al ministro di lasciare le cose come ora sono e di non turbare, con insegnamenti superflui, l'opera delle missioni medesime.

Raccomanda al ministro di far proseguire rapidamente la costruzione della ferrovia da Asmara verso ovest, che sarà una maniera efficace di assicurare all'Italia la pacifica occupazione della colonia, e di favorire lo sviluppo delle sue grandi risorse.

Rileva che la linea ferroviaria dovrebbe arrivare, o almeno avvicinarsi molto, ai centri cotonieri, e soggiunge che la mano d'opera non può mancare, e che la produzione del cotone nell'Eritrea e nel Benadir potrebbe liberare l'Italia dalla soggezione all'America (Approvazioni).

CHIESA EUGENIO si dichiara ancora una volta contrario alla triplice alleanza da cui non crede che il paese abbia avuto alcun beneficio, e in ogni modo raccomanda al ministro di non procedere ad una rinnovazione di quel patto, senza il preventivo consenso del paese e del Parlamento.

Dice che egli ed i suoi amici sono contrari alle spese militari, non tanto per considerazioni di natura politica, quanto per la persuasione della maggiore utilità di ordinamenti militari diversi dagli attuali, e per la sfiducia nei metodi e nelle persone che presiedono all'organizzazione della difesa nazionale.

Svolge poi un ordine del giorno per invitare il Governo ad occuparsi della necessità in cui si trova la colonia italiana a Marsiglia di provvedimenti per l'assistenza ospitaliera: dimostrando che le condizioni della colonia stessa son tali da rendere urgentissimo l'intervento della madre patria, e lamentando che il console italiano se ne disinteressi completamente.

Soggiunge che il comune di Marsiglia ha già accordato il terreno per l'ospedale, e ha deliberato anche di concorrere nella spesa; onde il Governo deve sentire l'obbligo di un sollecito provvedimento. (Bene).

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri (segni di grande attenzione), dice che la nostra politica estera ha per iscopo il mantenimento della pace tanto per noi quanto per gli altri, e perciò il mantenimento dello *statu quo* territoriale.

Aggiunge però che non basta la pace; occorrono anche la calma e la fiducia nella sua durata per poter proseguire nell'opera delle riforme interne e dello sviluppo della crescente prosperità del nostro paese.

Afferma che la nostra politica estera non ha fini reconditi; ha solo quei fini pacifici che il Parlamento ed il paese hanno approvato più volte; che la triplice alleanza ne è la solida base; che l'Italia è in condizioni di perfetta parità coi suoi alleati: onde il ministro si meraviglia che qualche deputato italiano abbia per un momento potuto sollevare un simile dubbio offensivo per la dignità del nostro paese (Bene).

Consente coll'on. Valli che spiegarsi francamente cogli alleati è condizione essenziale di concordia: e questo appunto è stato fatto nei colloqui di Firenze, Berlino, Salisburgo, Ischl e Torino.

A questo proposito dichiara all'on. Brunialti che in quei colloqui non si è discusso di rinnovazione nè di modificazione della triplice alleanza, e non si sono neanche discussi nuovi accordi su questioni speciali, perchè le tre potenze alleate sono concordi nello scopo di mantenere la pace e lo *statu quo* territoriale, di cui fa parte essenziale l'integrità dell'Impero ottomano e degli Stati Balcanici, ai quali tutti augurano, nella loro piena indipendenza, pacifici progressi.

Il ministro dichiara che in questo intento sono concordi le grandi potenze: onde la nostra cordiale amiciazia colla Francia, l'Inghilterra e la Russia è perfettamente in armonia collo spirito della triplice alleanza, e la nostra franchezza e lealtà con tutti ci assicura la fiducia generale.

Se nulla di nuovo si è stabilito nei colloqui coi dirigenti della politica estera degli Stati alleati, non ne consegue che quei convegni siano stati inutili. Essi sono stati utilissimi, appunto perchè hanno rafforzato quei sentimenti di reciproca cordialità, fiducia, e simpatia che permettono di affrontare colle migliori disposizioni tutti i problemi internazionali a mano a mano che si presentano.

Una prova di più se ne è avuta nelle dichiarazioni del conte di Aehrenthal e nel tenore generale delle discussioni tanto nelle delegazioni austro-ungariche quanto in questa Camera: e il ministro aggiunge che ricambia di tutto cuore le espressioni amichevoli e cordiali di cui si è servito il conte di Aehrenthal, e si dichiara sicuro di rendersi interprete dei sentimenti identici del parlamento e del paese (Bravo).

Sulla questione d'Oriente le dichiarazioni del conte di Aehrenthal sono state le più esplicite possibili; e non si vede all'orizzonte alcuna grande questione che possa essere cagione di discordia tra l'Italia e l'Austria, poichè per le piccole questioni, cioè per gli incidenti di confine, i due Governi hanno già concordato alcuni principi generali diretti ad eliminarli. Aggiunge che i negoziati relativi sono in corso sulle modalità, e si spera possano presto condurre ad un completo accordo.

La questione di *Cima Dodici* fu definita nel 1905. Lo studio tecnico compiuto ora deve aver dissipato nel paese il dubbio che allora sia stato commesso un errore che abbia danneggiato interessi italiani d'ordine militare o di qualsiasi natura. Ai deputati Brunialti e Valli, che hanno trattato di questioni interne austriache, il ministro risponde essere principio di diritto internazionale che nessuno Stato debba ingerirsi in quistioni interne di un altro Stato, e che l'Italia non intende derogare a questa massima che è condizione essenziale delle buone relazioni internazionali.

Il ministro concorda con l'on. Brunialti che l'irredentismo in Italia quasi più non esiste e non dovrebbe destare in Austria alcuna preoccupazione.

Noi sappiamo - dice - che gli autori delle manifestazioni irredentiste in Italia non esprimono i sentimenti della vera e grande maggioranza del popolo italiano, che lavora e produce, e vuole non soltanto la pace ma anche la fiducia e la cordialità nei rapporti tra vicini ed alleati (Approvazioni — Commenti) ma non è meno vero che all'estero si dà a queste manifestazioni irredentiste assai maggiore importanza di quella che meritano, così che esse impediscono di trarre dalla alleanza i frutti di cui sarebbe capace: onde sarebbe opera veramente patriottica lo astenersene (Benissimo).

All'on. Bissolati che propone il disarmo e agli onorevoli Brunialti e Valli che propongono di armarsi sempre più, l'onorevole ministro risponde che ha detto molto bene il Governo austro-ungarico nelle delegazioni quando ha ripetuto che gli armamenti dell'Italia e dell'Austria-Ungheria non sono diretti gli uni contro gli altri (Commenti) e che interesse dell'Italia è che l'Austria sia forte come è interesse dell'Austria che l'Italia sia forte; basta girare lo sguardo intorno al mondo e guardare alla potenza delle altre nazioni, per convincersene (Commenti).

Tutte le volte che si sono tentati accordi pel disarmo essi hanno raffreddate le relazioni tra le potenze: meglio è battere la via inversa, cioè continuare a collaborare, come fanno oggi tutte le grandi potenze e specialmente noi ed i nostri alleati, ad eliminare tutte le cause di discordia.

Rispondendo all'on. Brunialti che ha alluso ad alcune manifestazioni clericali ostili all'Italia avvenute all'estero, il ministro osserva che si fa troppo onore agli autori di esse mostrando loro che il Parlamento italiano si occupa di loro. Il discorso del sindaco di Roma è un fatto interno italiano sul quale non avremmo potuto accettare discussioni con alcun Governo estero: nessuno del resto lo ha tentato. È superfluo - soggiunge il ministro - ripetere che Roma è intangibile perchè ciò è noto a tutti da un pezzo in Italia e fuori, e non meno intangibili sono i principî liberali del nostro diritto pubblico (Approvazioni).

Venendo a parlare dei rapporti colla Turchia dice che sono molto amichevoli. La politica delle quattro potenze a Creta ha avuto per effetto di mantenere la pace e con ciò ha reso un grande servigio alla Grecia ed all'Europa; ed il recente voto dell'assemblea cretese

in favore dell'annessione non può avere alcun effetto e non muta le intenzioni delle quattro potenze protettrici di mantenere lo *statu quo* ed i diritti sovrani del Sultano. Quanto all'incidente di Hodeida dice che bisogna ancora accertare alcune circostanze di fatto.

Alcuni deputati hanno parlato della diffidenza della Turchia verso l'attività economica dell'Italia in Tripolitania; il Governo turco nega che questa diffidenza esista, ma i suoi effetti si manifestano frequentemente. Tra le cause di questa diffidenza vi ha il fatto che la nostra attività economica è stata finora alquanto maggiore in Tripolitania che in altre parti dell'Impero ottomano, dove spera che presto comincierà a svolgersi su più larga scala.

Noi vogliamo l'integrità dell'Impero ottomano, e che la Tripolitania resti sempre turca: per la sua posizione geografica a noi preme solo che non vi prevalgano altre influenze straniere: e poichè, posta com'è tra l'Egitto e la Tunisia che progrediscono, la Tripolitania non può rimanere con tutte le sue risorse non sviluppate, così desideriamo che a svilupparla si adoperino soprattutto i capitali e il lavoro ottomani e, tra quelli europei, gli italiani.

A questo proposito il ministro esamina i casi speciali dichiarando quanto alle volture Pacelli, che il Governo ottomano assicura aver dato ordini di eseguirle senza altro indugio; e dice che se tentativi di eludere le capitolazioni sono stati fatti verso tutte le potenze in varie parti dell'Impero, non è meno vero che se un giorno dovrà essere discussa l'abolizione o la modificazione delle capitolazioni, l'Italia esaminerà la questione assieme alle altre potenze, fermo intanto il principio che fino a quando sono in vigore esse devono essere lealmente applicate. L'Italia è fermissima su questo punto, e il ministro crede che tali siano anche le intenzioni così del Governo ottomano come delle altre potenze.

Quanto alla missione archeologica americana dice che essa si pose in relazione colla legge ottomana prima della nostra: perciò le sono stati accordati gli scavi di Cirene; ma rileva che anche alla nostra missione è stata accordata la facoltà di ricerca in molte località, e presto presenterà la domanda per gli scavi in quella che prescegliera: domanda che ci è stato promesso che sarà accolta.

Sarebbe assurdo da parte della Turchia avere diffidenze politiche anche verso la nostra missione archeologica che, del resto, non è limitata alla Tripolitania e Cirenaica, ma si collega a quelle in Grecia, Egitto e Creta: la missione archeologica italiana e quella americana che si è condotta verso di noi con amichevole lealtà, sono in cordiali relazioni.

I nostri interessi economici e politici sono identici con quelli della Turchia per quanto concerne la costruzione delle ferrovie nelle sue provincie europee. Noi desideriamo infatti - dice il ministro - lo sviluppo economico della Turchia e quello del nostro commercio con lei, e desideriamo anche che essa sia dalle nuove ferrovie messa in grado di meglio provvedere alla sua difesa ed al mantenimento dell'ordine interno. Aggiungo che il nostro commercio in Turchia fa grandi progressi, le nostre esportazioni verso di essa son più che raddoppiate nell'ultimo decennio, e nel movimento commerciale totale siamo superiori all'Austria-Ungheria e di poco inferiori alla Germania.

(L'on. ministro si riposa).

Riprendendo il suo discorso, il ministro rileva la necessità di far ogni sforzo per dare alla nostra politica estera un contenuto economico e, a questo scopo, soggiunge di avere, sin dal suo avvento alla Consulta, fatto sforzi, finora non coronati da successo, per spingere capitalisti ed industriali ad iniziative nel bacino del Mediterraneo ed altrove e per indurre un poderoso Istituto italiano di credito a porre una sede a Costantinopoli.

Il Banco di Roma si è reso benemerito per l'opera sua in Tripolitania, Cirenaica, Egitto ed altrove; e benemeriti sono la Banca commerciale ed altre Società commerciali. Intanto, appena emesso il voto del Congresso degli esportatori di Milano, il Governo ha già attuato il servizio dei pacchi postali sino a dieci chilogrammi per la Turchia; e la direzione generale del commercio di cui l'on. De Marinis ha lodato l'istituzione ha cominciato dal 16 ottobre a funzionare fruttuosamente.

Rispondendo alle critiche dell'on. De Marinis che accusava la nostra politica estera di trascurare gli interessi economici del paese e degli italiani all'estero, il ministro ricorda le nuove prove di amicizia ricevute dalla Francia, essendosi definita con nostra soddisfazione l'antica questione della nostra scuola a Sfax; quelle di Giovanni Meli a Tunisi e delle scuole private italiane in Francia; ed avendo il Senato francese modificati e ridotti i nuovi aumenti di dazi doganali e stipulato con noi convenzione per la protezione dei giovani operai che è a tutto nostro vantaggio.

Abbiamo stipulati accordi commerciali col Canadà e col Cile, segue il ministro, pendono trattative commerciali coll'Uruguay, l'Haiti e il Portogallo, mentre la questione dei vini nuovi in Svizzera pende innanzi al collegio d'arbitri.

All'on. De Marinis, il quale disse che il Governo non si interessa dei reclami degli italiani e che gli italiani sono all'estero appena tollerati, risponde che queste sono ingiuste accuse, e nota, quanto al Venezuela, che altre grandi potenze sono in situazioni identiche alla nostra. In ogni modo constata che in pochi mesi 54 reclami sono stati favorevolmente risolti in Marocco, Argentina, Colombia e Brasile.

Però, se bisogna essere fermi nei casi in cui i nostri connazionali hanno ragione, è necessario anche non sostenere pretese ingiuste: onde è ottimo sistema per questi casi l'arbitrato.

Il ministro ricorda che, oltre quelli stipulati da predecessori, l'attuale Governo ne ha stipulati nuovi colla Spagna, la Norvegia, la Russia, il Belgio e spera presto conchiuderne con Cuba, Equatore, Bolivia, Paraguay, Honduras, Cile, Siam, Svezia, Brasile, Rumania.

Nega che il Governo trascuri i nostri interessi economici in Estremo Oriente, e rileva che un progetto di legge è stato presentato per la navigazione: si sono chieste anche proposte al nostro ministro in Cina, e sono ora in esame, per la istituzione di Consolati ed addetti commerciali e per lo sviluppo del Settlement italiano di Tientsin, di cui ha parlato l'on. De Marinis, e dove ha potuto rimuovere alcune difficoltà legali per la vendita dei terreni.

Accenna al grande sviluppo che va prendendo l'Africa occidentale, dove ben dodici ferrovie partiranno dall'Atlantico verso l'interno, e all'incarico dato al console a Boma di passare parte dell'anno a Loanda e visitare Dakar ed altri porti nell'interesse del nostro commercio.

All'on. De Marinis che ha chiesto se sia posto in oblìo il suo progetto per l'allevamento del bestiame in Somalia e che cosa si sia fatto per la coltivazione del cotone in Somalia e nell'Eritrea, il ministro risponde che mancano ancora i piroscafi adatti al trasporto del bestiame, ma che intanto si è incominciato ad organizzare il servizio sanitario della Colonia, e si spera presto presentare un disegno di legge per esenzione e riduzione di dazi doganali a vari prodotti delle Colonie.

Già sono stati concessi ad italiani in Somalia 25,000 ettari di terreno adatti alla coltivazione del cotone, e qualcosa si è fatto nell'Eritrea, dove confida che la ferrovia potrà giungere presto almeno sino a Cheren.

Osserva che l'ordinamento per il Benadir è entrato in vigore col R. decreto del 4 luglio: e che è già stata organizzata la regione dell'Alto Giuba come l'on. De Marinis tardivamente ora propone. (Interruzioni).

L'onorevole ministro spera fra pochi giorni presentare il disegno di legge sul riordinamento amministrativo dell'Eritrea; e dice che il pericolo del Mullah pare diminuito e che si stanno trattando amichevoli accordi pel commercio della Somalia coll'Inghilterra.

Risponde all'on. Cavagnari che il ministro a Lisbona era in congedo perchè non poteva prevedere la rivoluzione a data fissa; ma si affrettò spontaneamente a recarsi al suo posto dove intanto l'incaricato d'affari fece benissimo il suo dovere; e all'on. Galli che l'incidente Ruffer per le parole da lui dette nel Consiglio sanitario d'Alessandria sarà in modo soddisfacente composto domani in apposita seduta straordinaria di quel consesso.

Risponde poi agli onorevoli Di Bugnano, Pantano, Callaini, Fiam-

berti che si sono interessati della carriera diplomatica e consolare, e promette esaminarne e possibilmente attuarne i desideri.

Accennando al malcontento del personale consolare ricorda non avere egli introdotto alcun estraneo e avere fatto 43 promozioni; e spera attuare la parte della riforma consolare che non implica spesa e che non dove esser fatta per legge, tra cui una maggiore agli studi economici nei programmi di concorso e la divisione del personale in due categorie, cioè: Oriente ed Occidente.

Crede pure non lontano il giorno in cui le condizioni del bilancio permetteranno di estendere al personale consolare e diplomatico l'aumento degli stipendi stabiliti dalla legge del 1908, poichè conosce per propria esperienza l'insufficienza degli assegni agli ambasciatori.

Saluta riconoscente gli onorevoli Martini, Di Bugnano e Borsarelli che hanno così nobilmente ricordato alle giovani nazioni dell'America meridionale la grandezza gloriosa della loro alma madre latina, l'Italia.

Poco dirà sull'emigrazione perchè ne parlò a lungo in giugno e presto se ne dovrà riparlare. È allo studio l'idea, propugnata anche dall'on. Cabrini, d'una conferenza internazionale a Roma sull'emigrazione; si è sulla buona via degli accordi per la assicurazione degli operai in Germania per invalidità, infortuni e superstiti; e dice che gli Stati Uniti hanno rifiutato l'arbitrato pel caso Majorano: onde bisognerà esaminare la questione: ma osserva che la legge la quale vieta le pensioni alle famiglie residenti all'estero vige soltanto in tre sui quarantacinque Stati dell'Unione, e che di questi tre in uno solo, la Pensilvania, abbiamo molti emigranti.

L'incidente di Cordova (Argentina) è stato chiuso con la destituzione del capo di polizia che minacciò il nostro console e quel Governo espresse ufficialmente il suo rammarico.

L'onorevole ministro si associa alle parole dell'onorevole Cabrini per commemorare il capitano Ferliga, che aveva appreso alla scuola dell'esercito le nobili virtù impiegate più tardi pel bene degli emigranti; ed assicura l'on. Cabrini che il Governo non intende revocare il divieto dell'emigrazione sussidiata e gratuita pel Brasile, e che nessun trattato di lavoro si stipulerà con quello Stato senza prima aver conosciuto il pensiero della Camera, poichè non sacrificherebbe mai ad alcun interesse economico quello degli emigranti.

Si propone, d'accordo col collega di grazia e giustizia, affrettare in Senato l'approvazione del disegno di legge sul riacquisto della cittadinanza; di elevare da 250,000 a 400,000 lire annue il sussidio alle scuole italiane nelle Americhe; e di aumentare il numero dei consolati e vice consolati in Brasile, Argentina, Stati Uniti e Canadà. Infatti nota che il progetto di bilancio pel 1911-912 contiene aumento di stanziamenti a questo scopo e intanto ha coperto tre consolati da tempo scoperti in Brasile.

Risponde all'on. Valvassori-Peroni che sarà istituito un posto di vice console a New York e che di taluni dei suoi voti terrà conto nel regolamento in compilazione mentre altri saranno oggetto di attento studio.

Se l'on. Di Bugnano ha lamentato che spesso le piccole contese assorbono troppo gli uomini politici, l'oratore sa per lunga esperienza che essi sono molto migliori della loro fama e che non si fa mai appello invano al loro patriottismo ed al bisogno d'ideale che sta sempre in fondo all'animo umano.

Il ministro conclude notando che, dirigendo la politica estera del suo paese, egli sa che non è possibile che ogni piccolo incidente e ogni piccola questione possa esser decisa come vorrebbero i più interessati; ma sa pure che tutto ciò si dimentica sempre dal Parlamento di fronte ai grandi interessi nazionali, e che soprattutto nel campo della politica estera, pure essendo divisi in altri campi, tutti si sentono uniti dalla coscienza o dall'orgoglio di sapere che, servendo l'Italia, non si serve solo una grande e gloriosa nazione e il paese amato con tutta la forza del cuore, ma anche la causa della civiltà e del progresso che con quella dell'Italia è identificata e fusa (Approvazioni — Congratulazioni).

FALCIONI, raccomanda al ministro di adoperarsi per ottenere dalla Confederazione svizzera che venga ripristinata l'esenzione dei diritti doganali ai graniti del Sempione, in conformità del trattato di commercio.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, dichiara all'on. Falcioni che la questione si sta discutendo col Governo elvetico, col fermo proposito della legittima tutela degli interessi italiani.

GALLI, per fatto personale, dichiara, riferendosi al suo discorso di ieri, di avere attinto le sue notizie a fonti autorevoli, e di confermarne perciò l'esattezza.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, dichiara che le trattative per risolvere l'incidente di Hodeida furono iniziate immediatamente, ma non poterono ancora condurre ad una soluzione.

Quanto alla questione di Creta, dice che le quattro potenze hanno proceduto, e procedono, di pieno accordo.

BORSARELLI, relatore, ringrazia per il benevolo giudizio manifestato da molti oratori per la sua relazione, e si compiace che la discussione abbia avuto una tendenza e una finalità prevalentemente economica.

Si unisce alle considerazioni dell'on. Di Bugnano per ciò che si riferisce agli assegni del personale diplomatico e consolare, e a quelle dell'on. Callaini intorno alla carriera del personale medesimo confidando che il ministro farà ogni sforzo per migliorare le condizioni attuali.

Desidera che si intensifichi l'azione dei nostri agenti consolari e commerciali nell'interesse dei nostri connazionali; ma crede che uguale intensificazione di energia si debba chiedere alle private iniziative, e anche a quelle dei governanti, i quali dovrebbero sempre svolgere verso i connazionali un'opera di tutela e di aiuto.

Quanto all'emigrazione, dice che anche quella transoceanica merita la cura più affettuosa del Parlamento e del paese, e deve essere guidata e organizzata con sicura uniformità di criteri.

Si compiace che il Governo intenda istituire una linea di navigazione verso il Cile, poichè questa renderà più facile e più utile lo scambio dei prodotti fra i due paesi (Approvazioni — Congratulazioni).

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, dichiara di non potere accogliere i vari ordini del giorno presentati, e prega i proponenti di convertirli in raccomandazioni delle quali terrà maggior conto.

CALLAINI, BISSOLATI, CHIESA EUGENIO, CABRINI, prendono atto delle dichiarazioni del ministro, e ritirano i loro ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dei capitoli.

(I primi 23 capitoli sono approvati senza discussione).

COLONNA DI CESARÒ, a nome anche degli onorevoli Cotugno, Cermenati e altri, segnala e dimostra la impossibilità di effettuare una politica estera efficace e proficua, fino a quando non si sarà provveduto adeguatamente agli organi del Ministero degli affari esteri, e invita il ministro a presentare un disegno di legge che assicuri il miglioramento della posizione morale ed economica del personale dipendente dal suo Ministero e il riordinamento dei servizi.

Presenta in questo senso un ordine del giorno (Bene).

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, consente nella necessità di migliorare le condizioni economiche del personale diplomatico e consolare; e, appena ciò sarà possibile, il Governo non mancherà al suo dovere.

Aggiunge che le carriere diplomatica e consolare meritano uguale considerazione; e studierà anzi il modo di destinare i giovani diplomatici a reggere per qualche tempo un consolato politico.

Prega quindi l'on. Di Cesarò di non insistere nel suo ordine del giorno (Bene).

COLONNA DI CESARÒ, prende atto delle dichiarazioni del ministro, e ritira il suo ordine del giorno.

Raccomanda poi, a proposito del capitolo 33, che gli stanziamenti di bilancio corrispondano più esattamente alla spesa necessaria, o quale risulta dal consuntivo degli anni scorsi.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, prega l'on. Di Ce-

sarò di riservare queste sue osservazioni per la discussione del bilancio futuro.

ALESSIO GIULIO, al capitolo 35, raccomanda che sia ricostituito il consolato italiano a Singapore.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, terrà grande conto di questa raccomandazione.

(Si approvano tutti i capitoli del bilancio, lo stanziamento complessivo, e il disegno di legge).

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, ministro della guerra, presenta i seguenti disegni di legge:

Riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamenti cavalli;

Nuovo organico per l'Amministrazione centrale della guerra.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, presenta i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per estendere l'azione della R. stazione di granicoltura di Rieti.

Riordinamento delle RR. scuole pratiche di agricoltura.

FACTA, ministro delle finanze, presenta i seguenti disegni di legge:

Regime delle tare per gli oli minerali di resina e di catrame, ammessi al dazio di L. 16 il quintale dal 1° gennaio 1911.

Agevolazioni doganali per alcuni prodotti provenienti dall'Eritrea e dalla Somalia italiana.

Convalidazione del R. decreto del 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di L. 4 il quintale l'olio d'arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per la applicazione della tariffa dei dazi doganali.

Modificazioni dei dazi doganali sui fucili e loro parti.

Interrogazioni e interpellanze.

CIMATI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze per sapere se, a proposito dell'aumento del dazio d'entrata sulla barite caustica, che sotto ogni aspetto si impone, le esplicite promesse date in argomento alla Camera da un sottosegretario di Stato sono state dimenticate.

« Cermenati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere i motivi dell'enorme ritardo nel provvedere ai lavori, tante volte reclamati e promessi, riconosciuti indispensabili ed urgenti, per l'ampliamento e sistemazione della stazione ferroviaria di Campobasso.

« Cannavina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere per quali motivi la clinica ostetrica dell'Università di Catania è stata chiusa arbitrariamente dal direttore della medesima.

« Pasquale Libertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, sulle cause di inesplicabili, dannosi ritardi nella liquidazione delle somme dovute dallo Stato ai Comuni per l'istruzione elementare, e sugli intendimenti del Governo per eliminarli.

« D'Oria ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se e come intenda di interporre i suoi autorevoli uffici allo scopo di dirimere i dissapori fra il Comitato dell'Esposizione di Roma e la Federazione nazionale degli artisti ad evitare sicuri e gravi danni alla Mostra internazionale del 1911 e assicurare soprattutto un metodo logico e democratico di nomina della Commissione incaricata di ammettere le opere.

« Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo sulla destinazione del fondo silano.

« Lucifero ».

Verifica di poteri.

PRESIDENTE, annunzia che la Giunta delle elezioni ha convalidata quella dell'on. Carcassi a deputato del terzo Collegio di Genova.

La seduta termina alle 19.45.

DIARIO ESTERO

In Inghilterra si è chiuso il ciclo dei discorsi elettorali, che rimarrà memorando, e sono cominciate le elezioni, delle quali già si conoscono diversi risultati che pubblichiamo in altra parte del giornale. Per quanto però le cominciate elezioni rendano tardiva omai ogni notizia intorno ai discorsi, ci pare opportuno ricordare le ultime parole pronunciate da sir Edward Grey, ministro degli esteri. a Portsmouth, perchè rispondono alla parte più saliente del discorso di Balfour che ha tanto impressionato la pubblica opinione.

Sir Grey ha detto:

Impegnarsi a sottoporre a *referendum* la riforma doganale significa per gli unionisti essere agli estremi.

Se gli unionisti ottengono il potere, la loro prima cura sarà di deferire la questione del *referendum* ad una Commissione e non se ne sentirà più parlare. Che diverrebbe la responsabilità ministeriale se tutti i progetti fossero sottoposti a *referendum*?

***

Abbiamo già accennato all'atteggiamento poco amichevole di qualche giornale turco verso l'Italia, ora a proposito di pretese ambizioni italiane in Tripolitania, ora a proposito dell'incidente, in tutto e per tutto trascurabile, di Hodeida. Abbiamo parimente accennato alla rettifica ufficiosa fatta del Ministero degli esteri, ed oggi aggiungiamo la comunicazione ufficiale di quella rettifica, portata dal telegramma da Costantinopoli:

La *Yeni Gazetta* nella sua nota ufficiosa, a nome della dignità della stampa ottomana, esprime rammarico per l'articolo del giornale *Il Giovane Turco.*

A questa rettifica, un ulteriore telegramma aggiunge:

L'articolo di fondo del *Sabah* ed il comunicato della *Yeni Gazetta* riducono a nulla gli attacchi del *Giovane Turco.*

Questo però non è processabile poichè, ora come nella sua campagna contro la Russia, sfugge abilmente agli estremi dell'azione giudiziaria.

Esso è però assolutamente isolato.

Da Costantinopoli, altri telegrammi ritornano sulla possibilità di una crisi di Gabinetto, che pochi giorni or sono era stata completamente esclusa.

Un telegramma, tra gli altri, che è pubblicato anche dai giornali francesi, dice:

Il Consiglio dei ministri si è occupato della situazione del Gabinetto. Corre voce che i ministri dell'agricoltura, della pupblica istruzione e delle fondazioni pie, che sono i più vivacemente attaccati dal Comitato, siano stati invitati a dimettersi.

Questi ultimi vi si sarebbero però rifiutati.

Il Gabinetto si presenterà sabato alla Camera, e anche se otterrà un voto di fiducia darà le dimissioni fra qualche giorno. Hakki pascià costituirà quindi un nuovo Gabinetto, escludendo da esso i ministri sopra indicati.

Finalmente, da Costantinopoli si hanno notizie di un nuovo conflitto delle truppe regolari turche coi Drusi.

Così informa questo telegramma:

È avvenuto un nuovo combattimento delle truppe turche contro i Drusi, che sarebbero stati respinti con una perdita di 1500 morti.

***

Il Nicaragua, la più irrequieta delle Repubbliche americane, dopo tante peripezie interne è ritornato alla calma.

Un telegramma da Managua così informa:

Sedata completamente la guerra civile che aveva perturbato il paese per tanti mesi, ora si è instaurato il nuovo Governo, che dà le migliori e più sicure garanzie di pace e di tranquillità, basandosi sui principî di libertà e di progresso. Tornano così a rifiorire i Comuni e le industrie paralizzate finora dalla rivoluzione e ristabiliti gli accordi pacifici anche con gli Stati vicini, i nuovi governanti tutelano così all'interno come all'estero tutte le iniziative commerciali e industriali che daranno alla Repubblica prosperità e ricchezza.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSI UNITE

Adunanza del 27 novembre 1910

Presidenza del socio Sua Eccellenza PAOLO BOSELLI *presidente dell'Accademia.*

Il presidente pronunzia brevi parole commosse ricordando la morte del socio senatore Angelo Mosso, avvenuta il 24 novembre. Le sue parole verranno pubblicate negli *Atti*. Si delibera di inviare l'espressione delle condoglianze dell'Accademia alla consorte ed alla figlia del defunto.

Si invita il socio Foà a commemorare il compianto collega.

Si comunica una lettera del Ministero della pubblica istruzione che partecipa l'approvazione Sovrana della nomina a vice presidente dell'Accademia del socio Lorenzo Camerano.

Si procede poi all'elezione del socio tesoriere dell'Accademia per compiuto triennio in detta carica del socio Parona, il quale viene riconfermato per un secondo triennio con voto unanime.

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 27 novembre 1910

Presidenza del socio Sua Eccellenza PAOLO BOSELLI *presidente dell'Accademia.*

Sono presentati d'ufficio i seguenti scritti offerti in omaggio alla Accademia: dal socio residente Sforza. « Nel primo centenario della nascita di Camillo Cavour », ricordo del Comitato piemontese per la storia del risorgimento italiano. Torino, Bona, 1910; dal socio residente Baudi di Vesme: « Le peintre graveur italien », Milano, Hoepli, 1908; dal socio corrispondente I. Masci: « Elementi di filosofia per le scuole secondarie, vol. III, Etica », Napoli Pierro, 1911; dal socio corrispondente Biadego: « Pisanus Pictor », Nota V, (dagli *Atti* dell'Istituto veneto, tomo LXIX, parte 2ª), Venezia, Ferrari, 1910; dallo stesso: « Aleardo Aleardi nel biennio 1848-1849 » (carteggio inedito), Verona, Franchini, 1910.

Il socio Renier presenta, a nome del prof. Giacomo De Gregorio, il vol. V degli studi glottologici italiani da lui diretti, Torino, Loescher, 1910.

Per le Memorie è presentata dal socio Renier, a nome del socio D'Ercole assente, una monografia del prof. Annibale Pastore, intitolata: « Dell'essere e del conoscere ». Il presidente delega i soci Renier, Ruffini e D'Ercole a riferirne in una prossima adunanza.

Per gli *Atti* il socio Renier offre le due seguenti note:

Carlo Errera: « Un mappamondo medioevale sconosciuto nell'archivio capitolare di Vercelli ».

Arturo Bersano: « Alcune lettere inedite di Carlo Botta ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dei suoi aiutanti di campo, si recò ieri, nel pomeriggio, a passeggio lungo la via Nomentana.

S. A. R. il duca d'Oporto, proveniente da Pisa, è giunto in Roma alle ore 8 ant., donde proseguiva per Napoli.

In Campidoglio. — Presieduto dal sindaco Nathan, il Consiglio comunale di Roma si è riunito iersera in seduta pubblica e segreta.

Svolte alcune interrogazioni, si approvarono varie proposte di secondaria importanza; e poscia si trattò quella riguardante l'acquisto dell'acqua Marcia per pubblici servizi.

La discussione, specialmente sostenuta dal sindaco, dall'assessore Bentivegna e dal consigliere Monti-Guarnieri, terminò con l'approvazione della proposta.

Il Consiglio, quindi, si riunì in seduta segreta.

Per il 1911. — Il Comitato organizzatore delle feste per l'anno imminente in Roma si è riunito l'altra sera per trattare delle feste sportive in genere e di quelle di aviazione e di aereonautica.

Si approvarono le linee generali della grande settimana aviatoria da tenersi in Roma nel prossimo anno, si stabilirono la località dove dovrà sorgere l'areodromo, le date e il programma di aviazione che, secondo il parere dei tecnici, dovrà, per interessare il pubblico al massimo grado, essere completamente dissimile da quelli svoltisi nelle gare tenute fino ad oggi. Perciò fu nominata una sottocommissione che già si è messa all'opera per prossimamente riferire.

*** Ieri fu firmato il contratto per la costruzione del padiglione toscano all'Esposizione 1911, dopo gli accordi definiti tra il presidente del Comitato centrale ed il presidente del Comitato regionale, marchese Giorgio Niccolini.

Il padiglione, disegnato dall'ing. Giusti e da Galileo Chini, sarà certamente costruito per la festa inaugurale dell'Esposizione.

Misure precauzionali. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Dopo la comparsa del colera, il presidente del Consiglio on. Luzzatti diede ordine a tutti i prefetti perchè fossero allontanati gradatamente dal territorio italiano gli zingari e fosse loro vietato di tornarvi.

« In esecuzione alle disposizioni date dal presidente del Consiglio, finora ne sono stati rimpatriati 708 e si continua il loro graduale allontanamento ».

Esposizione d'arte a Venezia. — Il Governo francese, che ha già comperato a questa Esposizione internazionale d'arte ben dieci opere italiane per il Museo nazionale del Lussemburgo, ha telegrafato alla segreteria della Mostra di avere deliberato di acquistare per lo stesso Museo i seguenti nuovi quadri:

Una notte a Chioggia, quadro ad olio di Giuseppe Miti Zanetti; *I Casoti*, quadro ad olio di Italico Brass; *Uragano in montagna*, quadro ad olio di Alberto Falchetti.

R. Accademia di Santa Cecilia. — Lunedì 5 corrente, alle ore 4 pom., avrà luogo nella sede del liceo musicale della R. Accademia un'audizione di arpa cromatica cortesemente offerta dalla signora Wurmser Delcourt.

Nelle riviste. — È uscito, come venne annunziato, il primo fascicolo della *Rivista politica parlamentare*, settimanale a Camere aperte, e quindicinale a Parlamento chiuso, diretta da C. A. Cortina.

La *Rivista* ha per iscopo di tener dietro, con ampia preparazione di studi e con la collaborazione dei migliori ingegni che si occupano della materia, al lavoro legislativo di entrambi i rami del Parlamento, e alle più vitali questioni che si agitano nell'attuale momento politico.

La *Rivista*, in edizione semplice ed elegante, è adorna di un artistico frontespizio, disegnato dal conte Carlo Biscaretti e di bizzarre testate alle varie rubriche, dovute al valente disegnatore Carlo Dall'Ongaro.

Rinnoviamo alla *Rivista* del collega Cortina gli auguri di prospera, meritata fortuna.

Importazioni italiane. — Da un recente rapporto del R. consolato generale in Batavia sull'esportazione da Giava nel mese di settembre u. s. risulta che l'Italia importò i seguenti quantitativi di merci:

Arachidi non mondate	kg.	204,823
Acini di ricino (Diarak)	»	30,365
Copra	»	205,393
Gomma Damar	»	6,176
Legno di Djatie (Teak)	mc.	680
Legno di Djatie (Teak) (Genova p. o.)	»	195
Pelli di vacca pezzi 500	kg.	2,380
Cappelli di bambù e di Pandan pezzi	»	27,200
Farina di tapioca	»	25,983
Pepe nero	»	66,260
Chinino	»	2,600

Il colera. — Dalla mezzanotte del 30 novembre alla mezzanotte del 1° dicembre corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

In provincia di Palermo:

A Palermo (Manicomio), cinque casi accertati batteriologicamente ed un decesso.

In provincia di Perugia:

A Mompeo, un caso accertato batteriologicamente e nessun decesso.

In provincia di Roma:

A Subiaco, cinque casi accertati batteriologicamente e nessun decesso.

Marina mercantile. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Las Palmas per Genova. — Il *Dandolo*, della Società veneziana, ha proseguito da Malta per Porto Said e Calcutta. — Il *Barbarigo*, della stessa Società, ha proseguito da Malta per Venezia. — Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Las Palmas per Genova. — L'*Oceania*, della Veloce, è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *R. Rubattino*, della Società nazionale trasporti marittimi, è partito da Aden per Bombay. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Rio de Janeiro per Buenos Aires. — Il *Regina d'Italia*, del Lloyd sabaudo, è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 2. — Le elezioni cominceranno oggi. Più di 14 deputati, di cui 11 unionisti, saranno eletti senza opposizione.

Vi saranno domani sabato le elezioni in 70 circoscrizioni, tutte urbane. I risultati avranno molta influenza su quelli del resto del paese.

Il *Daily Mail* dichiara che le previsioni non potrebbero essere più favorevoli agli unionisti, i quali avranno l'appoggio anche dell'esercito dei liberali malcontenti.

Lo *Standard* proclama fin d'ora il successo degli unionisti: le elezioni - esso dice - sono in parte già vinte.

Lo stesso giornale, a proposito del *referendum*, spiega che il popolo dovrà pronunciarsi non sul principio della riforma doganale, ma sul progetto che sarà approvato dal Parlamento.

Il *Daily Telegraph* dice che se Londra comincia domani la rivolta nazionale contro la vergognosa dominazione dei distruttori della Costituzione, nessuno potrà dire dove il movimento si fermerà.

I giornali unionisti continuano a far rilevare che Asquith non ha ancora risposto alla sfida di Balfour di sottoporre la questione dell'*home-rule* ad un *referendum*.

La *Morning Post*, prevedendo il trionfo dei conservatori, si dimostra così ottimista, che dichiara che la riforma doganale sarà applicata prima della prossima estate.

Il *Daily Chronicle* dice al contrario che gli unionisti sono in piena ritirata. Essi hanno abbandonate tutte le loro posizioni, ed i loro capi hanno respinto e credono di aver respinto ciò che finora avevano conservato gelosamente. Il *referendum* distruggerebbe il sistema del Governo rappresentativo.

Il *Daily News* dice, in un appello rivolto agli elettori: « Dal vostro voto dipende la libertà vostra, il bene dei vostri figli, la grandezza commerciale della patria e la pace del mondo! ».

Il giornale è di parere che gli unionisti vogliano soltanto distrarre il popolo, mentre essi attentano alla libertà.

I giornali di tutti i partiti pubblicano caldi appelli ai ricchi perchè inviino le loro automobili per condurre gli elettori alle sezioni elettorali.

Si temono disordini a Cork, ove migliaia di dimostranti di ciascun partito percorrono le vie cantando ed emettendo grida minacciose.

BLAKBURN, 2. — Lord Morley, presidente del Consiglio privato, in un discorso pronunciato qui oggi, ha detto che l'industria del Lancashire si fonda sul libero scambio. Vi si dice che il libero scambio non corre alcun pericolo perchè Balfour ha dichiarato che non ricuserà di sottomettere il principio della riforma doganale al *referendum*.

Quest'uomo è pronto a fare una doppia rivoluzione; l'una doganale colossale, l'altra politica minore. Quest'uomo non manifesta alcuna profonda convinzione politica nè alcuna seria conoscenza delle difficoltà dell'impresa.

Io non sono socialista. Vi sono alcuni principî socialisti che io non posso approvare; ma non sono disposto a disapprovare i socialisti quando sono animati dai sentimenti che fanno agitare i socialisti inglesi.

Carattere notevole e permanente dell'epoca attuale è la corrente di intensa simpatia per i poveri, per gli infelici, per i perduti. Questo m'infiamma il cuore.

Certamente si proporranno, se prevarranno gli unionisti, cose insensate che danneggeranno il bene che si vuol fare agli infelici. Sarò io il primo a combatterle, a mostrarne l'inanità, e a sollevare contro a loro gli ostacoli.

Ma a Dio non piaccia che io biasimi con parole irruenti ed insultanti i motivi che fanno agire coloro che hanno generato questa grande agitazione, coloro che accusano il Governo e tutti i liberali di essere socialisti, e tentano di attirare gli elettori proclamandosi partigiani delle riforme sociali.

Se voi mettete il potere nelle mani di uomini di Stato così leggeri, vedrete quale ciarlatanismo economico uscirà da queste pretese riforme sociali.

GRINSBY, 2. — Oggi Balfour ha pronunciato un discorso, in cui ha detto che il Governo liberale si caccia in una rivoluzione che non è richiesta dal popolo, ma imposta dal funzionamento dei gruppi parlamentari.

In grazia del *referendum* 45 milioni di uomini defniranno insieme i poteri dei lordi e della Camera dei Comuni. Ci si è lanciata la sfida di sottoporre la riforma doganale al *referendum*. E noi abbiamo accettato il referendum su tale questione mentre Asquith lo ha rifiutato su quella dell'*home rule*.

Le elezioni si basano appunto su tale questione. Però è chiaro che i discorsi dei liberali non dimostrano uno stesso entusiasmo per l'*home rule*.

LONDRA, 2. — Lloyd George, parlando stasera in un *meeting*, ha detto che i proprietari e i piccoli commercianti hanno il più grande interesse per la revisione del catasto che, dando un valore alle

terre, permetta una ripartizione più equa delle imposte; ma i grandi proprietari hanno un interesse diretto a impedire tale revisione. Le aree di loro proprietà che oggi sono state fabbricate pagano le stesse imposte di quelle rimaste non fabbricate. I proprietari debbono pagare le imposte in proporzione del valore reale delle terre. Allorchè le imposte fondiarie non sono proporzionate al valore dei fondi, gli altri contribuenti devono coprire il disavanzo di queste imposte. Ecco perchè, ha detto Lloyd George, io ho domandato la revisione del catasto in tutto il Regno Unito.

LONDRA, 2. — *Elezioni legislative.* — All'1.30 pom. erano stati eletti, senza oppositori, 11 unionisti, tra cui l'ex ministro Windham e 4 liberali.

PARIGI, 2. — *Senato.* — Continua la discussione del progetto di legge che limita gli spacci di bevande alcooliche.

Si approva l'art. 1 che stabilisce che il numero dei *cabarets* e degli spacci di bevande che vendono alcool e liquidi alcoolici nonchè liquori confezionati a base di vino che abbiano meno di 25 gradi, sia di tre per ogni Comune di 600 abitanti e di uno per ogni 200 abitanti per i Comuni aventi una popolazione superiore.

L'art. 2 è rinviato alla Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è quindi tolta.

L'AJA, 2. — *Seconda Camera.* — Si discute il bilancio degli esteri.

Patyn, deputato liberale, continuando il suo discorso interrotto ieri, dice: Ora sappiamo che la pretesa lettera, che l'imperatore di Germania avrebbe scritto alla Regina Guglielmina nel 1904, non esiste.

L'ex-presidente del Consiglio, Kuyper ha scritto nello *Standard* un articolo relativo a questo affare, lasciando intravedere che avvenimenti gravi si sarebbero verificati nel 1904, ciò che fa nascere l'ipotesi dell'esistenza di una lettera di minaccia.

L'oratore domanda una dichiarazione categorica dal ministro degli esteri, se questi avvenimenti si sono o no verificati, e dà una grande importanza ad una simile dichiarazione, per respingere l'asserzione che il progetto di difesa delle coste sia stato presentato sotto la pressione della Germania.

Il ministro degli esteri De Marees Van Swinderen dichiara categoricamente a proposito dell'affare Vukooren che nulla esiste che indichi l'intervento di potenze estere negli affari dell'Olanda.

Quanto alla questione di sapere se bisogna impedire il passaggio dell'Escaut da parte delle truppe, il ministro dice che essa non è urgente perchè le relazioni col Belgio sono amichevoli. Verrà il tempo, aggiunge il ministro, in cui si potrà dire che non esiste più Escaut.

LONDRA, 2. — Joe Chamberlain, unionista, è stato eletto senza oppositori a West Birmingham.

BELFAST, 2. — Il Comitato permanente del Consiglio unionista dell'Ulster ha aperto nel pomeriggio l'asta per la fornitura immediata di armi e munizioni.

BRUXELLES, 2. — Il bollettino sulle condizioni di salute della Regina, pubblicato alle sei pomeridiane al castello di Laecken, dice: Il miglioramento procede regolare. La Regina tollera bene una leggera alimentazione.

VIENNA, 2. — I giornali recano: Le trattative del presidente del Consiglio e del ministro dell'istruzione circa l'accordo sulla presentazione del progetto di legge relativo alla facoltà giuridica italiana sono state condotte a termine.

La Commissione del bilancio, dopo approvato l'esercizio provvisorio, si radunerà probabilmente martedì.

Prima di tutto si esaurirà la discussione generale sul progetto della Facoltà giuridica italiana; quindi verrà nominata una Sottocommissione di dodici membri, alla quale saranno deferite, oltre il progetto della Facoltà giuridica italiana, anche altre questioni universitarie.

La legge sulla Facoltà giuridica italiana avrà però la precedenza, poichè la Sottocommissione sarà obbligata a presentare la relazione alla Commissione del bilancio, mentre questa esaurirà la discussione sull'esercizio provvisorio.

Quindi la Commissione del bilancio dovrà condurre a termine ora la discussione relativa al progetto della Facoltà giuridica italiana.

LONDRA, 2. — Balfour e sir Federico Banbury sono stati dichiarati eletti senza oppositori a deputati della *City* di Londra.

Guinnes, unionista, è stato eletto senza oppositori a Bury Saint Edmunds.

VIENNA, 2. — Al palazzo di città, riccamente addobbato, è stato solennemente inaugurato il secondo acquedotto alpino della città di Vienna, alla presenza dell'Imperatore, di molti arciduchi coi loro seguiti, del ministro degli esteri, conte di Aehrenthal e di tutti i ministri, del governatore dell'Austria inferiore e della Stiria, dei borgomastri di Vienna, di Graz, di Budapest e di numerose notabilità.

BERLINO, 2. - La salma dell'ex-presidente del cile, Pedro Montt, morto nello scorso agosto al suo arrivo e Brema, è stata tolta nel pomeriggio dalla cripta della Chiesa di Santa Edvige di Berlino e traportata con gli onori dovuti ad un capo di Stato, alla stazione di Lehrte donde partirà per Brema.

La salma verrà imbarcata a Brema sulla corazzata cilena *Blanco Escalada.*

L'imperatore Guglielmo era rappresentato nel corteo funebre dal generale von Kessler.

Tutti gli edifici pubblici avevano issato la bandiera a mezz'asta.

PARIGI, 2. — *Camera dei deputati* — (*Seduta antimeridiana*). — Discutendosi la parte del bilancio relativa alle convenzioni ferroviarie, Fournier, socialista indipendente, ha presentato una mozione domandando la reintegrazione dei ferrovieri che non si trovano sotto giudizio.

Briand ha risposto che il Governo agirà con tutte le sue forze presso le compagnie per la revisione urgente dei casi particolari, ma non si tratterà mai di una amnistia generale.

In mezzo alle interruzioni Hellen Prevoste, socialista unificato pretende che Briand abbia dichiarato ai delegati dei ferrovieri che lo sciopero solo senza violenza non giustifica la revocazione.

Briand dimostra che non ha mai fatto simile dichiarazione, e per provarlo si riferisce al comunicato ufficiale che è stato redatto d'accordo con la Legazione.

Thalamas pretende che i comunicati del presidente del Consiglio non siano la versione fedele dei colloqui avutisi. Finalmente la mozione Fournier è rimandata alla Commissione.

La seduta è tolta.

LONDRA, 3. — Il cancelliere dello Scacchiere, Lloyd George, nel suo discorso di iersera, ha detto: lord Rosebery ci ha accusato di aver posto delle catene sopra i terreni; invece è il contrario. Lungi dal caricare di catene le proprietà fondiarie, noi impiegheremo lo scalpello della revisione catastale ed il maglio dell'imposta per liberarle, affinchè esse possano rendere maggiormente, in guisa da permettere agli umili di costruirsi case salubri e migliorare le condizioni di esistenza delle classi inferiori del popolo.

Finchè le parti migliori del suolo nazionale sono circondate da palizzate o chiuse da muri ed appartengono al dominio privato dei grandi signori, finchè il sistema feudale opprime la popolazione spingendola nelle grandi città e sotterrandola nelle tane nelle quali i grandi proprietari fondiari non darebbero asilo neppure ai loro cavalli, io dichiaro giunta l'ora che il popolo d'Inghilterra si alzi e dica: « Questa terra è la terra della nostra patria; essa è nostra! »

La fine della frase è stata coperta da una lunga ovazione.

LONDRA, 3. — In seguito ad una violenta pioggia durata per trenta ore consecutive, la valle del Trent è inondata.

A Nottingham e a Wilford parecchie centinaia di ettari di terreno sono coperti dalle acque. Varie case sono crollate.

NOTIZIE VARIE

Produzione e consumo del caffè. — In Europa il consumo del caffè cominciò nella 2ª metà del secolo XVII, ma si estese soltanto nel secolo XVIII ed ebbe un vero slancio negli ultimi 20 anni.

Si calcola che nel 1887-88 il consumo mondiale fosse inferiore ai 9 milioni di sacchi; alla fine del secolo XIX era già di 14 milioni e l'anno scorso ha raggiunto all'incirca i 16 milioni di sacchi.

Secondo uno studio del signor M. H. Mundler, negoziante all'Havre, i maggiori consumatori di caffè sarebbero:

America del Nord sacchi 7,100,000, kg. per abitante 5.6 — Germania, id. 3,200,000, id. 3.2 — Francia, id. 1,750,000, id. 2.7 — Austria-Ungheria, id. 870,000 — Olanda, id. 675,000, id. 7 — Belgio, id. 560,000 — Svezia, id. 481,000, id. 5.4 — Russia Europea, id. 410,000, id. 0.23 — Italia, id. 380,000, id. 0.52 (?) — Danimarca, id. 236,000, id. 5.4 — Inghilterra, id. 228,000, id. 0.3.

Il movimento commerciale della Costa dell'Avorio. — Le conclusioni sul movimento generale del commercio di questa colonia nel decorso anno 1909 sono poco confortanti. Difatti, considerando i rapporti pubblicati, si osserva che da fr. 28,928,418 nel 1907, il movimento è disceso a fr. 25,077,393 nel 1908 ed a fr. 22,980,144 nel 1909. Ma se da queste cifre si deduce l'ammontare delle importazioni fatte in ciascuno dei suddetti anni, per conto della ferrovia costruita con i fondi di un prestito esterno (fr. 671,000 nel 1907; fr. 2,828,000 nel 1908 e fr. 2,074,000 nel 1909), il movimento commerciale effettivo della colonia risulta di 28,257,000 nel 1907, 22,249,393 nel 1908 e 20,906,144 nel 1909. I principali articoli d'esportazione nel 1909 furono: il caucciù, l'olio di palma, il mogano, i denti di elefante, il caffè, il cacao, la polvere d'oro e le noci di cola.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

2 dicembre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	754.41.
Termometro centigrado al nord	13.0.
Tensione del vapore, in mm.	8.58.
Umidità relativa a mezzodì	77.
Vento a mezzodì	E.
Velocità in km.	2.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 14.9.
	minimo 8.5.
Pioggia	4.7.

2 dicembre 1910.

In Europa: pressione massima di 776 sulla Russia centrale, minima di 753 sulla Norvegia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito in Liguria, Toscana e Sardegna fino a 3 mm. su quest'ultima, ancora disceso altrove, fino a 5 mm. sulla penisola salentina; temperatura prevalentemente aumentata al nord, diminuita altrove; pioggie generali; temporali sul Lazio, Abruzzo, estremo sud e Sicilia.

Barometro: massimo a 760 lungo l'arco alpino, Calabria e isole, minimo a 756 in Puglia.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali sull'alta e media Italia intorno ponente e altrove; cielo vario sul versante Tirrenico, nuvoloso altrove, con qualche pioggia in Val Padana, Adriatico mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 dicembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	1/3 coperto	calmo	14 6	9 4
Genova	1/4 coperto	calmo	11 0	9 6
Spezia	sereno	calmo	13 2	8 0
Cuneo	1/2 coperto	—	6 4	4 0
Torino	coperto	—	7 1	5 8
Alessandria	coperto	—	7 3	6 0
Novara	coperto	—	13 3	5 5
Domodossola	piovoso	—	8 2	5 1
Pavia	coperto	—	7 2	5 4
Milano	piovoso	—	9 5	6 8
Como	piovoso	—	8 3	6 0
Sondrio	3/4 coperto	—	7 4	3 0
Bergamo	coperto	—	8 0	6 0
Brescia	piovoso	—	8 5	5 6
Cremona	piovoso	—	7 3	6 0
Mantova	piovoso	—	8 0	6 2
Verona	coperto		10 2	7 5
Belluno	3/4 coperto	—	7 7	3 4
Udine	coperto	—	10 6	8 7
Treviso	coperto	—	11 0	8 2
Venezia	coperto	calmo	10 6	9 6
Padova	coperto	—	10 7	10 1
Rovigo	nebbioso	—	10 4	7 6
Piacenza	nebbioso	—	9 7	5 8
Parma	nebbioso	—	7 6	5 9
Reggio Emilia	coperto	—	8 1	1 0
Modena	coperto	—	8 0	6 4
Ferrara	nebbioso	—	7 7	6 0
Bologna	coperto	—	8 3	5 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto	—	7 0	5 4
Pesaro	coperto	legg. mosso	9 0	6 4
Ancona	piovoso	mosso	17 2	9 0
Urbino	nebbioso	—	10 0	5 6
Macerata	coperto		10 5	6 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	10 2	5 6
Camerino	coperto	—	11 0	5 5
Lucca	nebbioso	—	11 5	4 4
Pisa	sereno	—	13 0	3 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	12 4	6 5
Firenze	coperto	—	11 8	5 7
Arezzo	nebbioso	—	11 8	3 6
Siena	1/2 coperto	—	10 5	3 3
Grosseto	sereno	—	13 8	6 0
Roma	1/4 coperto	—	14 6	8 5
Teramo	piovoso	—	10 4	8 2
Chieti	piovoso	—	12 0	7 4
Aquila	coperto	—	10 9	5 1
Agnone	piovoso	—	11 2	5 6
Foggia	piovoso	—	14 6	5 0
Bari	3/4 coperto	calmo	14 8	9 9
Lecce	coperto	—	14 6	10 4
Caserta	coperto	—	16 4	9 1
Napoli	coperto	calmo	15 4	9 7
Benevento	piovoso	—	14 0	8 6
Avellino	sereno	—	13 3	7 0
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	piovoso	—	11 4	4 7
Cosenza	piovoso	—	16 0	7 4
Tiriolo	nebbioso	—	12 0	4 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	17 2	12 9
Palermo	coperto	mosso	17 9	9 5
Porto Empedocle	coperto	mosso	18 2	12 3
Caltanissetta	coperto	—	14 0	7 0
Messina	3/4 coperto	calmo	19 2	10 2
Catania	sereno	legg. mosso	17 3	8 7
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	17 5	13 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 5	8 0
Sassari	coperto	—	12 6	7 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*